



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
NOVARA
piemontevda.lnd.it



NUMERO COMUNICATO 16

DATA COMUNICATO 22/11/2024

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONI	119
2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA.....	121
3. RISULTATI.....	125
4. GIUDICE SPORTIVO	129
ALLEGATI.....	131

1. COMUNICAZIONI

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 47 del 14/11/2024

1.1 Comunicazioni L.N.D.

RIMBORSI SPESE FORFETTARI DEI VOLONTARI EX ART. 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2021 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 222 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 117/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 222 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

MODIFICHE AGLI ARTT. 2, 6, 11 E 12 DEL “REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEI DELEGATI DEI CALCIATORI E CALCIATRICI E DEI LORO SUPPLENTI PER LE ASSEMBLEE FIGC” (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 227 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 119/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 227 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

MODIFICHE AGLI ARTT. 1, 3, 4 E 5 DEL “REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA ELEZIONE DELLE ALLENATRICI E DEGLI ALLENATORI DELEGATI ALL’ASSEMBLEA FEDERALE IN RAPPRESENTANZA DEI TECNICI” (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 228 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 120/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 227 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

1.2 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S.

DEROGHE ALL’UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L’ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 67 del 7/11/2024 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

FAIR-PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE

Il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco si complimenta con il seguente giovane giocatore resosi protagonista nell’ultima settimana di significativi gesti di fair-play e abilità tecnica, premiato con il cartellino verde “Green Card”.

Morotti Federico

Cat. Esordienti 2° Anno

Dufour Varallo

Segnalazione spontanea di un calcio d’angolo in favore della squadra avversaria.

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 50 del 21/11/2024

1.3 Comunicazioni F.I.G.C.

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L'ABILITAZIONE A UEFA C CHE AVRÀ LUOGO AD ALESSANDRIA (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 119 DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato il comunicato ufficiale n. 119 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente il Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione a UEFA C che avrà luogo ad Alessandria dal 20 Gennaio al 18 Aprile 2025.

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L'ABILITAZIONE A UEFA C CHE AVRÀ LUOGO A NOVARA (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 129 DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato il comunicato ufficiale n. 129 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente il Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione a UEFA C che avrà luogo a Novara dal 27 Gennaio al 24 Aprile 2025.

1.4 Comunicazioni L.N.D.

PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 234 DELLA L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali nn. 206/AA e 207/AA della F.I.G.C. pervenuti per il tramite del comunicato ufficiale n. 234 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 236 DELLA L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 215/AA al n. 228/AA della F.I.G.C. pervenuti per il tramite del comunicato ufficiale n. 236 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 238 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 123/A della F.I.G.C. pervenuti per il tramite del comunicato ufficiale n. 238 della L.N.D. inerente la pubblicazione del testo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio deliberato dall'Assemblea straordinaria del 4 novembre 2024, ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 479 del 20 novembre 2024.

D.L. N. 167 DEL 14 NOVEMBRE 2024 – PROROGA CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL BONUS NATALE DI 100 EURO AI LAVORATORI DIPENDENTI (DALLA CIRCOLARE N. 30 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 30 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analogo pubblicazione n. 44 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

1.5 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S.

DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 68 del 14/11/2024 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

TORNEO UI3 FUTSAL ELITE 2024/2025 – ATTIVITÀ NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE UNDER 13

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 69 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in epigrafe.

FAIR-PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE

Il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco si complimenta con i seguenti giovani giocatori resisi protagonisti nell'ultima settimana di significativi gesti di fair-play e abilità tecnica, premiati con il cartellino verde "Green Card".

FERRARA LORIS Esordienti Misti U.S.D. SAN REMIGIO
Per aver aiutato l'arbitro, in più occasioni e con molta onestà, pur andando contro i propri compagni.

LAZZARIN MATTEO Esordienti Misti TORINO UNITED ACADEMY ASD
Per aver aiutato l'arbitro, in più occasioni e con molta onestà, pur andando contro i propri compagni.

ROLLE ILARIA Esordienti 2° anno A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO
Rinuncia a segnare una rete a porta vuota vedendo il portiere avversario infortunato a terra.

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA

2.1 Comunicazioni

RITIRO CARTELLINI

Si porta a conoscenza delle Società dipendenti che presso la Delegazione sono depositate le tessere di riconoscimento inerenti a:

Dirigenti ufficiali
Calciatori Dilettanti
Calciatori del S.G.S.

ACCADEMIA DEL TALENTO	NOVARA FOOTBALL CLUB
ARONA	PRATO SESIA
BEAVERS	RIVER SESIA
CARPIGNANO	SANTALESSANDRO ANSPI
CASTELLETTESE	SPORTING TRECATE
CUREGGIO	SOCCER GATTICO VERUNO
FUTSAL BORGOTICINO	VARALLO E POMBIA
LIBERTAS VAPRIO	VIRTUS MULINO CERANO
MEINA	1924 SUNO

GARE DEL 30 NOVEMBRE I DICEMBRE 2024

Si comunica alle Società che in allegato ci sono le gare del 30 Novembre e 1 Dicembre 2024.

VARIAZIONI GARE

Si allega l'elenco delle variazioni gare.

RECUPERI GARE

Si allega l'elenco dei recuperi gare.

VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE CAMPIONATI E TORNEI – L.N.D. – S.G.S.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 21/9/2024, ha disposto di addebitare alle Società Euro 30,00 al momento in cui chiederanno variazioni al calendario gare settimanale pubblicato sul comunicato ufficiale redatto dal Comitato Regionale, purché richieste nelle 48 ore precedenti la gara interessata, per tutte le gare dei Campionati L.N.D. e S.G.S. Regionali, Provinciali/Distrettuali.

Per quanto attiene all'organizzazione di Tornei ufficiali indetti dalle Società, le variazioni al calendario gare inviato all'atto della richiesta di ratifica del Torneo determineranno un addebito di € 30,00 a carico della Società organizzatrice, per i tornei di attività L.N.D. e S.G.S. Regionali e Provinciali/Distrettuali.

Ne consegue che ogni richiesta di variazione al calendario gare pervenuta oltre le 48 ore precedenti la gara non verrà esaminata.

Le Società sono pertanto invitate a verificare con largo anticipo eventuali concomitanze di gare, prima della pubblicazione del comunicato ufficiale riportante il calendario gare allegato settimanalmente, al fine di ovviare all'applicazione della suddetta disposizione e di agevolare così le attività connesse all'elaborazione del calendario settimanale nonché delle conseguenti designazioni da parte del Comitato Regionale Arbitri e delle sue articolazioni periferiche.

La presente disposizione non verrà applicata qualora le concomitanze siano causate da spostamenti effettuati d'ufficio al calendario gare a seguito di avverse condizioni atmosferiche o causa di forza maggiore.

PRIMO INCONTRO FORMATIVO- INFORMATIVO – A.S.D. BULÈ BELLINZAGO

Data:	Domenica 01/12/2024 ore 10:00
Luogo:	Stadio Comunale via Cameri 100 - Bellinzago Novarese
Titolo incontro:	Dal duello alla prima collaborazione, giochi e situazioni per allenare transizione ed attenzione
Relatori:	Gianluca Ugnani - Istruttore Under 9 Fc Internazionale Milano
Incontro aperto a tutti	

PRIMO INCONTRO FORMATIVO- INFORMATIVO – A.S.D. ARONA CALCIO

Data: **Giovedì 10/10/2023 ore 18:30**

Luogo: **Stadio Comunale di Arona, via Monte Nero 47**

Titolo incontro: **Illustrazione regolamento e compilazione distinte e referti per l' Attività di Base**

Relatori: **Responsabile settore giovanile ASD ARONA CALCIO
SIG. MARCO ANSELMI**

Incontro aperto a tutti

SECONDO INCONTRO FORMATIVO- INFORMATIVO – A.S.D. ARONA CALCIO

Data: **Giovedì 05/12/2024 ore 18:00**

Luogo: **Stadio Comunale di Arona, via Monte Nero 47**

Titolo incontro: **Seduta tecnica per primi calci 2016 - EVOLUTION PROGRAMME**

Relatori: **Responsabile AST FIGC Novara SIG. MARCO PIZZATO**

Incontro aperto a tutti

SECONDO INCONTRO FORMATIVO- INFORMATIVO – A.S.D. SPORTIVA CALTIGNAGA

Data: **Giovedì 28/11/2023 ore 18:00**

Luogo: **Stadio Comunale di Caltignaga, via dello Sport 1**

Titolo incontro: **Formazione tecnica per allenatori e dirigenti delle squadre dell'Attività di Base**

Relatori: **GIUSEPPE ALESSI Referente Tecnico ASD SPORTIVA CALTIGNAGA -
Allenatore UEFA-B**

Incontro aperto a tutti

INVIO REFERTI ATTIVITA' DI BASE

Si rende noto che i referti dell' Attività di Base vanno inviati all' indirizzo di posta novara.referti@gmail.com entro 8 giorni successivi dalla gara.

TORNEI ESORDIENTI, PULCINI, PRIMI CALCI – RAPPORTI GARA

Per una corretta gestione dell'attività e per non infliggere sanzioni si invitano le Società a compilare correttamente in ogni parte (CATEGORIA, GIRONE, GIORNATA DI GARA, MATRICOLE DEI CALCIATORI E DIRIGENTI, PRESENZA, FIRME,...) il rapporto di gara

Nello specifico verranno eseguiti i seguenti controlli:

- Intestazione del referto
- Matricole calciatori
- Matricole dei tecnici/dirigenti
- Presenze calciatori
- Firme dei dirigenti
- Nominativo e firma dell'arbitro/dirigente
- Tesseramenti – se non sono riportati i numeri di matricola
- Tesseramenti a campione

Al termine della gara, i dirigenti delle due squadre debbono firmare, per avallo, il rapporto del Tecnico o Dirigente-Arbitro, in cui sarà indicato se la gara è stata disputata e quanto riportato nel referto arbitrale. Il direttore di gara provvederà, quindi a completare il rapporto in tutte le sue voci ivi previste.

Se le gare vengono rinviate su accordo delle Società è obbligatorio darne comunicazione via mail alla Delegazione fornendo la data del recupero.

GREEN CARD

Si comunica alle Società che svolgono attività di Settore Giovanile Scolastico, di segnalare eventuali atti o situazioni meritevoli di Green Card rivolte a giocatori - istruttori - dirigenti durante l'attività ufficiale svolta.

COMUNICATO N° 20 DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Si rende noto alle società di Novara che al seguenti link troveranno informazioni che riguardano le società che giocano nei gironi del VCO.

https://piemontevda.lnd.it/cu_20_vco_15_11_2024/

3. RISULTATI

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

I	SOSPESA SECONDO TEMPO	D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
B	SOSPESA PRIMO TEMPO	M	NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
K	RECUPERO PROGRAMMATO	F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
N	GARA REGOLARE	G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE FORZA MAGGIORE
U	SOSPESA PER INFORTUNIO AD D.G.	A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
R	RAPPORTO NON PERVENUTO	H	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
W	GARA RINVIATA D'UFFICIO		

Risultati Pervenuti In Ritardo

ESORDIENTI 1° ANNO NOVARA AUTUN

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO		
PERNATESE 1928	- ARONA CALCIO		

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/10/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 2 Giornata - A			
MEZZOMERICO CALCIO	- UNION NOVARA		

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 5 Giornata - A			
PERNATESE 1928 SQ.B	- ACCADEMIA DEL TALENTO		
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- VEVERI 1974		

ESORDIENTI 2° ANNO NOVARA AUTUN

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A				GIRONE B - 5 Giornata - A			
NOVAROMENTIN SRL	- BULE'BELLINZAGO			ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- ACCADEMIA DEL TALENTO		

PULCINI 1° ANNO NOVARA AUTUNNO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A				GIRONE B - 5 Giornata - A			
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- 1924 SUNO F.C.D.			ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.B	- UNION NOVARA SQ.B		

PULCINI 2° ANNO NOVARA AUTUNNO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 5 Giornata - A			
PERNATESE 1928	- A.S.D. NOVARA CITY FCsq.B		
VIRTUS MULINO CERANO SQ.B	- BULE'BELLINZAGO SQ.B		

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 4 Giornata - A			
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- SPARTA NOVARA		

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 5 Giornata - A			
NOVAROMENTIN SRL	- JUVENTUS CLUB A.S.D.		

PULCINI MISTI NOVARA AUTUNNO**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 5 Giornata - A			
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	- UNION NOVARA		

ELENCO RISULTATI**TERZA CATEGORIA NOVARA****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - A			
BARENGO SPORTIVA	- CALCIO FARA	0 - 2	
CASALINO 1964	- CANADA	1 - 0	
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- SPORTIVA CALTIGNAGA	4 - 3	
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- LIBERTAS RAPID	0 - 4	
SCUOLE CRISTIANE CALCIO	- SPORTING BORGOLAVEZZARO	0 - 4	
SPORTING TRECATE CALCIO	- S.ROCCO	0 - 3	
VOLUNTAS NOVARA	- PIEMONTE SPORT 1963	0 - 5	

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -NO**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - A			
BORGOLAVEZZARO	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.		B
CAMERI CALCIO	- CASTELLETTESE	3 - 1	
CUREGGIO CALCIO	- LIBERTAS RAPID	2 - 3	
S.ROCCO	- LIBERTAS VAPRIO	2 - 2	
SPORTIVA CALTIGNAGA	- GATTINARA F.C.	2 - 5	

ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-NO**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - A			
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- 1924 SUNO F.C.D.	1 - 4	
GRAVELLONA SAN PIETRO	- VEVERI 1974	0 - 1	
ORNAVASSESE	- CAMERI CALCIO	0 - 7	
PERNATESE 1928	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906		F
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- SPORTIVA CALTIGNAGA	4 - 0	
VARZESE	- ARONA CALCIO	1 - 1	

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-NO**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/11/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			
BIANDRATE 2018	- CUREGGIO CALCIO	1 - 7	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A				GIRONE B - 9 Giornata - A			
(1) A.S.D. NOVARA CITY FC	- CARPIGNANO	6 - 0		FBC OZZANO 1919 RONZONESE	- BORGOLAVEZZARO	0 - 5	
BIANDRATE 2018	- GATTINARA F.C.	0 - 12		FORTITUDO F.O.	- VIRTUS MULINO CERANO	8 - 0	
CUREGGIO CALCIO	- SPORTIVA CALTIGNAGA	1 - 5		MONFERRATO	- CANADA	2 - 1	
LIBERTAS RAPID	- PERNATESE 1928	0 - 0		(1) POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- VIRTUS VERCELLI		F
LIBERTAS VAPRIO	- CAMERI CALCIO	0 - 9		TRECCATE CALCIO	- SPARTA NOVARA	0 - 7	
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- JUVENTUS CLUB A.S.D.	11 - 0		UNION NOVARA	- CITTA DI CASALE	9 - 0	

(1) - disputata il 16/11/2024

(1) - disputata il 16/11/2024

GIOV.SIMI B NOVARA I FASE PROV**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 3 Giornata - A			
CANADA	- LIBERTAS RAPID	9 - 0	
FORTITUDO F.O.	- CITTA DI CASALE	6 - 3	
(1) LUPETTI BIANCHI TRINO	- OLIMPIA SANT AGABIO 1948		F
(1) SPARTA NOVARA	- PERNATESE 1928	18 - 0	
SPORTIVA CALTIGNAGA	- VIRTUS MULINO CERANO	1 - 1	
UNION NOVARA	- CRESCENTINESE	2 - 3	

(1) - disputata il 16/11/2024

ESORDIENTI 1° ANNO NOVARA AUTUN**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A				GIRONE B - 6 Giornata - A			
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- 1924 SUNO F.C.D.		R	A.S.D. NOVARA CITY FC	- PERNATESE 1928 SQ.B		N
ARONA CALCIO	- SPORTIVA CALTIGNAGA		R	ACCADEMIA DEL TALENTO	- CAMERI CALCIO		N
GOZZANO S.S.D.AR.L.	- BRIGA		R	MEZZOMERICO CALCIO	- VEVERI 1974		N
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- SPARTA NOVARA		N	NOVAROMENTIN SRL	- BULE'BELLINZAGO		R
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- PERNATESE 1928		R	UNION NOVARA	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO		N

ESORDIENTI MISTI NOVARA AUTUN**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A				GIRONE B - 6 Giornata - A			
ARONA CALCIO	- SAN MAURIZIO CALCIO		N	BIANDRATE 2018	- JUVENTUS CLUB A.S.D.		R
BRIGA	- RIVIERA D ORTA		N	OLIMPIA SANT AGABIO 1948	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO		N
LIBERTAS VAPRIO	- CUREGGIO CALCIO		N	TRECCATE CALCIO	- UNION NOVARA		N
				VIRTUS MULINO CERANO	- PERNATESE 1928		N

ESORDIENTI 2° ANNO NOVARA AUTUN**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A				GIRONE B - 6 Giornata - A			
A.S.D. NOVARA CITY FC	- VEVERI 1974		N	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- GOZZANO S.S.D.AR.L.		R
BULE'BELLINZAGO	- LIBERTAS RAPID		N	ACCADEMIA DEL TALENTO	- UNION NOVARA		N
CAMERI CALCIO	- SPARTA NOVARA		N	ARONA CALCIO	- SPORTIVA CALTIGNAGA		N
TRECCATE CALCIO	- NOVAROMENTIN SRL		N	(1) OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- LESA VERGANTE		N
				1924 SUNO F.C.D.	- CASTELLETTESE		N

(1) - disputata il 17/11/2024

PULCINI 1° ANNO NOVARA AUTUNNO**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A				GIRONE B - 6 Giornata - A			
BEAVERS A.S.D.	- MEZZOMERICO CALCIO		R	CASTELLETTESE SQ.B	- BULE'BELLINZAGO		R
CASTELLETTESE	- SOCCER GATTICO VERUNO		R	NOVAROMENTIN SRL sq.B	- ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.B		R
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- ACCADEMIA BORGOMANERO1961		N	SPARTA NOVARA SQ.B	- TRECATE CALCIO		N
SPARTA NOVARA	- SANTALESSANDRO ANSPI ASD		N	UNION NOVARA SQ.B	- ARONA CALCIO SQ.B		N
1924 SUNO F.C.D.	- ARONA CALCIO		N				

GIRONE C - 6 Giornata - A			
CAMERI CALCIO	- VIRTUS MULINO CERANO		N
LIBERTAS RAPID	- JUVENTUS CLUB A.S.D.		R
NOVAROMENTIN SRL	- A.S.D. NOVARA CITY FC		R
PERNATESE 1928	- VEVERI 1974		R
UNION NOVARA	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO		N

PULCINI 2° ANNO NOVARA AUTUNNO**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A				GIRONE B - 6 Giornata - A			
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- SOCCER GATTICO VERUNO		R	A.S.D. NOVARA CITY FCsq.B	- VIRTUS MULINO CERANO SQ.B		N
BRIGA	- 1924 SUNO F.C.D.		N	ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.B	- SANTALESSANDRO ANSPI ASD		R
BULE'BELLINZAGO	- ACCADEMIA DEL TALENTO		N	BULE'BELLINZAGO SQ.B	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGSQ.B		N
(1) OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- ARONA CALCIO		N	CAMERI CALCIO SQ.B	- PERNATESE 1928		N
SPORTIVA CALTIGNAGA	- BEAVERS A.S.D.		N	PRATO SESIA	- UNION NOVARA SQ.B		N

(1) - disputata il 17/11/2024

GIRONE C - 6 Giornata - A			
A.S.D. NOVARA CITY FC	- VIRTUS MULINO CERANO		R
CAMERI CALCIO	- SPARTA NOVARA		R
JUVENTUS CLUB A.S.D.	- VEVERI 1974		N
LIBERTAS RAPID	- UNION NOVARA		R
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- NOVAROMENTIN SRL		N

PULCINI MISTI NOVARA AUTUNNO**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A				GIRONE B - 6 Giornata - A			
BEAVERS A.S.D.	- LESA VERGANTE		R	BIANDRATE 2018	- A.S.D. NOVARA CITY FC		R
CASTELLETTESE	- BULE'BELLINZAGO		R	CARPIGNANO	- PERNATESE 1928 SQ.B		R
RIVIERA D ORTA	- ARONA CALCIO		N	UNION NOVARA	- BORGOLAVEZZARO		N
SAN MAURIZIO CALCIO	- GOZZANO S.S.D.AR.L.		N				

4.**GIUDICE SPORTIVO**

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AVV. PIER ANGELO CORBELLINO, COADIUVATO DAI SOSTITUTI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI AVV. CARLO MINOLI E AVV.ROBERTO ROGNONI, ALLA PRESENZA DEL RAPPRESENTANTE A.I.A. MANNI FABRIZIO HA ADOTTATO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO,IN BASE ALLE RISULTANZE DEGLI ATTI UFFICIALI

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA NOVARA**GARE DEL 10/11/2024****DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

gara del 10/11/2024 **LIBERTAS RAPID - BARENGO SPORTIVA**

La società **BARENGO SPORTIVA** ha proposto reclamo, ritualmente preannunciato, avverso la regolarità della gara in oggetto adducendo che nella stessa hanno partecipato due giocatori della società **LIBERTAS RAPID** non tesserati.

Il primo giocatore individuato come non tesserato è GODINO MIKY -matricola 5768518-; in realtà nella distinta della società **LIBERTAS RAPID** lo stesso viene indicato come GODINO MIKI e con matricola 2688219.

La società reclamante ha rilevato l' anomalia della posizione di tale giocatore avente un nome diverso -MIKY E MIKI- e matricola diversa.

Dagli opportuni accertamenti svolti è emerso che tale anomala posizione del calciatore è dovuto ad una doppia matricola verificatasi agli inizi della sua attività calcistica, mentre il diverso nome di battesimo corrisponde alle due matricole del medesimo.

Peraltro si osserva che per l' Ordinamento Federale della F.I.G.C. il dato prevalente che caratterizza ed identifica un giocatore è quello della matricola che è assorbente dell' eventuale errore sul nome di battesimo del giocatore.

Ora nella gara de qua il GODINO MIKY è sceso in campo identificato con la matricola 2688219 che è la matricola corretta con la quale il GODINO è stato tesserato dalla società **LIBERTAS RAPID** in data 25/07/2024, a nulla rilevando, per quanto sopra evidenziato, l' errore sull' ultima lettera del nome di battesimo.

Per quanto riguarda invece il secondo giocatore individuato come non tesserato - SALAMONE KEVIN - che, inizialmente in panchina, entrato in campo al 31' del primo tempo giocando sino al termine della gara si osserva che , effettivamente, lo stesso, alla data della disputa della gara in oggetto, non poteva considerarsi regolarmente tesserato per la società **LIBERTAS RAPID**.

Ciò in quanto la società **LIBERTAS RAPID** ha presentato la pratica di tesseramento di tale giocatore in data 09/11/2024 omettendo però di allegare la documentazione richiesta - mancava infatti la dichiarazione mai tesserato all' estero - e quindi tale pratica non poteva essere ratificata successivamente con effetto retroattivo alla data di presentazione della pratica - 09/11/2024 - .

Soltanto quando la società **LIBERTAS RAPID** ha regolarizzato la pratica di tesseramento con l' invio anche della dichiarazione mai tesserato all' estero la pratica in questione è stata approvata e ratificata in data 12/11/2024 ma senza alcun effetto retroattivo.

Ne consegue che in data 10/11/2024 quando è stata disputata la gara in oggetto il SALAMONE non era ancora tesserato e conseguentemente non poteva prendere parte alla gara di cui trattasi.

Aggiungasi che il tardivo tesseramento del SALAMONE è sicuramente addebitabile alla società **LIBERTAS RAPID** che, al momento della presentazione della pratica, ha omesso di allegare uno dei documenti necessari per il perfezionamento della stessa.

Ciò premesso vista la normativa federale al riguardo

SI DELIBERA

di comminare alla società **LIBERTAS RAPID** la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio

LIBERTAS RAPID - BARENGO SPORTIVA 0-3

di comminare altresì al dirigente accompagnatore TIENGO ANGELO l' inibizione a ricoprire incarichi sportivi e sociali sino al 2/12/2024

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 2/12/2024

TIENGO ANGELO (LIBERTAS RAPID)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BESCHIN ALESSANDRO (BARENGO SPORTIVA)

GARE DEL 17/11/2024

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERTARELLA ANDREA (CALCIO FARA)

ARGIRI MORENO (CANADA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VOLPI LUCA (SPORTING BORGOLAVEZZARO)

KAMEL MOHAMED (SPORTIVA CALTIGNAGA)

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-NO

GARE DEL 16/11/2024

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALI LORENZO (GRAVELLONA SAN PIETRO)

**LE AMMENDE IRROGATE CON IL PRESENTE COMUNICATO DOVRANNO PERVENIRE AL
COMITATO REGIONALE P.V.A. ENTRO E NON OLTRE QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE DELLO STESSO**

ALLEGATI

- 📎 Allegati C.U. Regionali
- 📎 Gare del 30 Novembre e del 1 Dicembre
- 📎 Variazioni Gare
- 📎 Recuperi Gare

PUBBLICATO IN NOVARA E AFFISSO
ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL GIORNO

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2024

Il Segretario
Mario ECCELSI

Il Delegato
Michele Verdicchio



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
NOVARA
piemontevda.lnd.it



CAMPIONATO 37 Terza categoria Novara			DATA	ORA
GIRONE UN				
BARENGO SPORTIVA BARENGO	S.ROCCO VIALE RIMEMBRANZA,	COMUNALE 86/88	1/12/24	14:30 11A
CANADA BORGOVERCELLI	LIBERTAS RAPID VIA REPUBBLICA	ALDO VIGINO	1/12/24	14:30 11A
CASALINO 1964 CASALINO	SPORTIVA CALTIGNAGA VIA CAMPO SPORTIVO,	LUIGI CANTONE 2	1/12/24	14:30 11A
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI VERCELLI	CALCIO FARA VIA OBBIA 51 - CANTON	LUIGI BOZINO BILIEMME	1/12/24	14:30 11A
POLISPORTIVA SAN GIACOMO NOVARA	PIEMONTE SPORT 1963 VIA ARDEMAGNI	COMUNALE	1/12/24	14:30 11A
SPORTING TRECATE CALCIO TRECATE	SCUOLE CRISTIANE CALCIO PIAZZALE RIMEMBRANZE	SUSSIDIARIO	1/12/24	14:30 11A
VOLUNTAS NOVARA NOVARA	SPORTING BORGOLAVEZZARO VIA SAN BERNARDINO DA SIENA	COMUNALE	1/12/24	14:30 11A

CAMPIONATO P7 JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -NO			DATA	ORA
GIRONE UN				
BORGOLAVEZZARO BORGOLAVEZZARO	CUREGGIO CALCIO VIA MORTARA - S.S. 211	COMUNALE	30/11/24	16:00 11A
CAMERI CALCIO CAMERI	LIBERTAS RAPID PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G.PAGGI	30/11/24	14:30 11A
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO OLEGGIO	LIBERTAS VAPRIO VIA CAMPO SPORTIVO 9	SINTETICO "FORTINA ZANOLLI"	30/11/24	14:30 11A
S.ROCCO NOVARA	ROMAGNANO CALCIO A.S.D. VIA GIBELLINI 46, STR.ERBATICI	COMUNALE	30/11/24	14:30 11A
SPORTIVA CALTIGNAGA CALTIGNAGA	CASTELLETTESE VIA DELLO SPORT, 1	COMUNALE	30/11/24	15:45 11A
RIPOSA	GATTINARA			

CAMPIONATO XA ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-NO			DATA	ORA
GIRONE UN				
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE PIEVE VERGONTE	POLISPORTIVA SAN GIACOMO VIA ALCIDE DE GASPERI, 3	COMUNALE	30/11/24	15:00 11A
GRAVELLONA SAN PIETRO GRAVELLONA TOCE	ARONA CALCIO VIA FRANCESCO ALBERTINI	LUCCHINI	30/11/24	15:00 11A
ORNAVASSESE ORNAVASSO	SPORTIVA CALTIGNAGA VIA MENCONI, 27	COMUNALE	30/11/24	15:30 11A
PERNATESE 1928 PERNATE - NOVARA	CAMERI CALCIO STRADA OLEGGIO	COMUNALE	30/11/24	10:30 11A
VARZESE VARZO	1924 SUNO F.C.D. VIA DOMODOSSOLA, FRAZ. RIVA	COMUNALE	30/11/24	14:30 11A
CUREGGIO CALCIO CUREGGIO	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906 VIA PER MARZALESCO, 14	COMUNALE	1/12/24	15:00 11A
RIPOSA	VEVERI 1974			

CAMPIONATO G7 GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-NO			DATA	ORA
GIRONE	A			
BIANDRATE 2018 BIANDRATE	SPORTIVA CALTIGNAGA VIA SAN GIACOMO, 17	COMUNALE	1/12/24	10:30 11A
CUREGGIO CALCIO CUREGGIO	CAMERI CALCIO VIA PER MARZALESCO, 14	COMUNALE	1/12/24	10:00 11A
GATTINARA F.C. GATTINARA	JUVENTUS CLUB A.S.D. PIAZZA MOLINO, 4	COMUNALE	1/12/24	10:30 11A
LIBERTAS RAPID TORRION QUARTARA - NOVARA	A.S.D. NOVARA CITY FC STRADA VICINALE AGOGNA	COMUNALE	1/12/24	10:30 11A
LIBERTAS VAPRIO VAPRIO D'AGOGNA	CARPIGNANO VIA NOVARA 15	COMUNALE	1/12/24	10:00 11A
ROMAGNANO CALCIO A.S.D. ROMAGNANO SESIA	PERNATESE 1928 VIA MONTE BIANCO, 7	SINTETICO "COMUNALE"	1/12/24	10:30 11A

CAMPIONATO G7 GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-NO				DATA	ORA
GIRONE	B				
POLISPORTIVA SAN GIACOMO NOVARA	SPARTA NOVARA VIA ARDEMAGNI	COMUNALE		30/11/24	16:15 11A
TRECCATE CALCIO TRECCATE	UNION NOVARA VIA MEZZANO, 32	COMUNALE		30/11/24	15:00 11A
CALCIO DUOMO ASD CASALE MONFERRATO - POPOLO	BORGOLAVEZZARO CANTONE CHIESA, 103/C	UMBERTO CALIGARIS		1/12/24	10:00 11A
FBC OZZANO 1919 RONZONESE OZZANO MONFERRATO	CANADA VIA PERBOCCA 10	G.SCIENZA		1/12/24	10:30 11A
FORTITUDO F.O. OCCIMIANO	VIRTUS VERCELLI VIA GERBIDA, 8	COMUNALE		1/12/24	10:30 11A
MONFERRATO SAN SALVATORE M.TO	CITTA DI CASALE VIA MATTEOTTI 53	CARLO PALMISANO		1/12/24	10:30 11A
RIPOSA	VIRTUS MULINO CERANO				

CAMPIONATO XG GIOV.SIMI B NOVARA I fase prov		DATA	ORA
GIRONE UN			
LUPETTI BIANCHI TRINO TRINO	PERNATESE 1928 VIA ADAMELLO	SINTETICO "TARCISIO TAVANO"	30/11/24 17:00 5A
CAMERI CALCIO CAMERI	CRESCENTINESE PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G.PAGGI	1/12/24 15:00 5A
FORTITUDO F.O. OCCIMIANO	LIBERTAS RAPID VIA GERBIDA, 8	COMUNALE	1/12/24 15:00 5A
SPARTA NOVARA GRANOZZO CON MONTICELLO	VIRTUS MULINO CERANO VIA DANTE GRAZIOSI	SINTETICO "NOVARELLO A - N°3"	1/12/24 15:00 5A
SPORTIVA CALTIGNAGA CALTIGNAGA	CANADA VIA DELLO SPORT, 1	COMUNALE	1/12/24 14:00 5A
UNION NOVARA SAN PIETRO MOSEZZO	CITTA DI CASALE VIA ROMA 1	COMUNALE	1/12/24 15:00 5A
RIPOSA	OLIMPIA S. AGABIO		

CAMPIONATO N1 ESORDIENTI 1°anno NOVARA autun							
GIRONE	A				DATA	ORA	
ACCADEMIA BORGOMANERO	1961	PERNATESE 1928		SINTETICO "SANTA CRISTINETTA"	30/11/24	15:00	8A
BORGOMANERO		VIA PADRE SEVERINO CERUTTI, 44					
ARONA CALCIO		GOZZANO S.S.D.AR.L.		SINTETICO "MONTE NERO"	30/11/24	15:00	8A
ARONA - MERCURAGO		VIA MONTE NERO, 47					
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO		SPORTIVA CALTIGNAGA		SINTETICO ADB C11 SUSSIDIARIO	30/11/24	15:00	8A
OLEGGIO		VIA CAMPO SPORTIVO					
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.		BRIGA		SINTETICO "COMUNALE"	30/11/24	15:00	8A
ROMAGNANO SESIA		VIA MONTE BIANCO, 7					
SPARTA NOVARA		1924 SUNO F.C.D.		SINTETICO ADB "GEROSA"	30/11/24	14:00	8A
NOVARA		VIA GEROSA 6					

CAMPIONATO N1 ESORDIENTI 1°anno NOVARA autun							
GIRONE	B				DATA	ORA	
A.S.D. NOVARA CITY FC		VEVERI 1974		SINTETICO "NOVARELLO B - N 5"	30/11/24	14:00	8A
GRANOZZO CON MONTICELLO		VIA D.GRAZIOSI					
ACCADEMIA DEL TALENTO		MEZZOMERICO CALCIO		ALFONSO BIANCHI	30/11/24	10:30	8A
SIZZANO		VIA CHIOVINI, 19					
BULE'BELLINZAGO		POLISPORTIVA SAN GIACOMO		SINTETICO ADB C9 "SUSSIDIARIO	30/11/24	10:30	8A
BELLINZAGO NOVARESE		VIA CAMERI 100					
NOVAROMENTIN SRL		CAMERI CALCIO		SINTETICO ADB C9 "ROMENTINO"	30/11/24	15:00	8A
ROMENTINO		VIA DEL TINTORETTO					
UNION NOVARA		PERNATESE 1928	SQ.B COMUNALE		30/11/24	15:00	8A
SAN PIETRO MOSEZZO		VIA ROMA 1					

CAMPIONATO N7 ESORDIENTI 2°anno NOVARA autun						
GIRONE	A			DATA	ORA	
A.S.D. NOVARA CITY FC GRANOZZO CON MONTICELLO	LIBERTAS RAPID VIA D.GRAZIOSI	SINTETICO "NOVARELLO B - N 5"		30/11/24	15:30	8A
CAMERI CALCIO CAMERI	NOVAROMENTIN SRL PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G.PAGGI		30/11/24	17:15	8A
TRECCATE CALCIO TRECCATE	BULE'BELLINZAGO VIA MEZZANO, 32	COMUNALE		30/11/24	15:00	8A
UNION NOVARA SAN PIETRO MOSEZZO	SQ.B VEVERI 1974 VIA ROMA 1	COMUNALE		30/11/24	15:00	8A
RIPOSA	SPARTA NOVARA					

CAMPIONATO N7 ESORDIENTI 2°anno NOVARA autun						
GIRONE	B			DATA	ORA	
ACCADEMIA BORGOMANERO1961 BORGOMANERO	CASTELLETTESE VIA PADRE SEVERINO CERUTTI, 44	SINTETICO "SANTA CRISTINETTA"		30/11/24	15:00	8°
ACCADEMIA DEL TALENTO GHEMME	SPORTIVA CALTIGNAGA VIA X MARTIRI REG. CATTANEA	CATERINA BELLOTTI		30/11/24	14:30	8°
ARONA CALCIO ARONA - MERCURAGO	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO VIA MONTE NERO, 47	SINTETICO "MONTE NERO"		30/11/24	15:00	8°
UNION NOVARA SAN PIETRO MOSEZZO	GOZZANO S.S.D.AR.L. VIA ROMA 1	COMUNALE		30/11/24	14:30	8°
1924 SUNO F.C.D. SUNO	LESA VERGANTE VIALE VOLI, 6	COMUNALE		30/11/24	15:30	8°

CAMPIONATO NK PULCINI 1°anno NOVARA autunno					
GIRONE	A			DATA	ORA
ACCADEMIA BORGOMANERO	1961	MEZZOMERICO CALCIO	COMUNALE	30/11/24	15:00 8°
BORGOMANERO - LOC. S. CROCE		VIA MONTEBELLO			
BEAVERS A.S.D.		ARONA CALCIO	COMUNALE	30/11/24	15:30 8°
BORGOMANERO		VIALE DANTE 19			
CASTELLETTESE		SPARTA NOVARA	MARIO ZUCCO - ERBA NATURALE	30/11/24	14:00 8°
CASTELLETTO SOPRA TICINO		VIA VARALLO POMBIA, 12			
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO		SOCCER GATTICO VERUNO	SINTETICO ADB C11 SUSSIDIARIO	30/11/24	14:00 8°
OLEGGIO		VIA CAMPO SPORTIVO			
1924 SUNO F.C.D.		SANTALESSANDRO ANSPI ASD	COMUNALE	30/11/24	15:00 8°
SUNO		VIALE VOLI, 6			

CAMPIONATO NK PULCINI 1°anno NOVARA autunno					
GIRONE	B			DATA	ORA
CASTELLETTESE	SQ.B	SPARTA NOVARA	SQ.B MARIO ZUCCO - ERBA NATURALE	30/11/24	15:00 8°
CASTELLETTO SOPRA TICINO		VIA VARALLO POMBIA, 12			
LIBERTAS RAPID	SQ.B	ARONA CALCIO	SQ.B COMUNALE	30/11/24	14:30 8°
TORRION QUARTARA - NOVARA		STRADA VICINALE AGOGNA			
NOVARO MENTIN SRL	sq.B	BULE' BELLINZAGO	BERETTA-MUTTINI ERBA NATURALE	30/11/24	15:00 8°
ROMENTINO		VIA DEL TINTORETTO, 9			
UNION NOVARA	SQ.B	TRECCATE CALCIO	SINTETICO ADB "GIBELLINI"	30/11/24	15:00 8°
NOVARA		VIA GIBELLINI 20			
RIPOSA		ACCADEMIA BORGOMANERO	sq.B		

CAMPIONATO NK PULCINI 1°anno NOVARA autunno						
GIRONE	C			DATA	ORA	
CAMERI CALCIO CAMERI	A.S.D. NOVARA CITY FC PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G. PAGGI		30/11/24	14:00	8A
LIBERTAS RAPID TORRION QUARTARA - NOVARA	POLISPORTIVA SAN GIACOMO STRADA VICINALE AGOGNA	COMUNALE		30/11/24	14:30	8A
NOVAROMENTIN SRL ROMENTINO	PERNATESE 1928 VIA DEL TINTORETTO, 9	BERETTA-MUTTINI ERBA NATURALE		30/11/24	15:00	8A
UNION NOVARA NOVARA	VEVERI 1974 VIA GIBELLINI 20	SINTETICO ADB "GIBELLINI"		30/11/24	15:00	8A
VIRTUS MULINO CERANO CERANO	JUVENTUS CLUB A.S.D. VIA LUIGI BELLOTTI, 10	COMUNALE		30/11/24	14:00	8A

CAMPIONATO NS PULCINI 2°anno NOVARA autunno						
GIRONE	A			DATA	ORA	
BEAVERS A.S.D. BORGOMANERO	1924 SUNO F.C.D. VIALE DANTE 19	COMUNALE		30/11/24	16:00	8A
BRIGA PARUZZARO	ARONA CALCIO VIA CAMPO SPORTIVO, 2	GAETANO SCIREA		30/11/24	15:00	8A
BULE'BELLINZAGO BELLINZAGO NOVARESE	ACCADEMIA BORGOMANERO1961 VIA CAMERI 100	SINTETICO ADB C9 "SUSSIDIARIO		30/11/24	15:00	8A
SPORTIVA CALTIGNAGA CALTIGNAGA	ACCADEMIA DEL TALENTO VIA DELLO SPORT, 1	COMUNALE		30/11/24	14:00	8A
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO OLEGGIO	SOCCER GATTICO VERUNO VIA CAMPO SPORTIVO 9	SINTETICO "FORTINA ZANOLLI"		1/12/24	15:00	8A

CAMPIONATO NS PULCINI 2°anno NOVARA autunno							
GIRONE	B				DATA	ORA	
A.S.D. NOVARA CITY FC	Sq.B	SANTALESSANDRO ANSPI ASD	SINTETICO	"NOVARELLO A - N°3"	30/11/24	15:30	8A
GRANOZZO CON MONTICELLO		VIA DANTE GRAZIOSI					
BULE'BELLINZAGO	SQ.B	ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.B	SINTETICO	ADB C9 "SUSSIDIARIO	30/11/24	15:00	8A
BELLINZAGO NOVARESE		VIA CAMERI 100					
CAMERI CALCIO	SQ.B	OLEGGIO SPORTIVA OLEGSQ.B	G.PAGGI		30/11/24	16:00	8A
CAMERI		PIAZZA SALVO D'ACQUISTO					
PERNATESE 1928		UNION NOVARA	SQ.B	COMUNALE	30/11/24	15:00	8A
PERNATE - NOVARA		STRADA OLEGGIO					
PRATO SESIA		VIRTUS MULINO CERANO	SQ.B	COMUNALE	30/11/24	16:00	8A
PRATO SESIA		VIA DE AMICIS, 20					

CAMPIONATO NS PULCINI 2°anno NOVARA autunno							
GIRONE	C				DATA	ORA	
A.S.D. NOVARA CITY FC		VEVERI 1974	SINTETICO	"NOVARELLO A - N°3"	30/11/24	14:00	8A
GRANOZZO CON MONTICELLO		VIA DANTE GRAZIOSI					
CAMERI CALCIO		NOVAROMENTIN SRL	G.PAGGI		30/11/24	15:00	8A
CAMERI		PIAZZA SALVO D'ACQUISTO					
LIBERTAS RAPID		VIRTUS MULINO CERANO	COMUNALE		30/11/24	15:45	8A
TORRION QUARTARA - NOVARA		STRADA VICINALE AGOGNA					
POLISPORTIVA SAN GIACOMO		JUVENTUS CLUB A.S.D.	COMUNALE		30/11/24	15:00	8A
NOVARA		VIA ARDEMAGNI					
SPARTA NOVARA		UNION NOVARA	SINTETICO	ADB "GEROSA"	30/11/24	14:00	8A
NOVARA		VIA GEROSA 6					

VARIAZIONI GARE

23/11/2024 JUNIORES U19

CASTELLETTESE - S. ROCCO

VIA VARALLO POMBIA 12, CASTELLETTO SOPRA TICINO - ORE 14:30

23/11/2024 ALLIEVI FASCIA B U16

ARONA - PERNATESE

VIA MONTE NERO 47, ARONA/MERCURAGO - ORE 16:30

RECUPERI GARE

27/11/2024 JUNIORES U19

**BORGOLAVEZZARO - ROMAGNANO
VIA MORTARA S.S. 211, BORGOLAVEZZARO - ORE 19:30**

27/11/2024 ALLIEVI FASCIA B U16

**PERNATESE - OMEGNA
STRADA OLEGGIO, PERNATE/NOVARA - ORE 19:30**

27/11/2024 GIOVANISSIMI U15

**POLISPORTIVA SAN GIACOMO - VIRTUS VERCELLI
VIA ARDEMAGNI, NOVARA - ORE 19:30**

27/11/2024 GIOVANISSIMI FASCIA B U14

**LUPETTI BIANCHI TRINO - OLIMPIA S. AGABIO
VIA ADAMELLO, TRINO - ORE 19:30**



COMUNICATO UFFICIALE N. 222 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 117/A della F.I.G.C., inerente i rimborsi spese forfettari dei volontari sportivi ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 36/2021, così come modificato dal Decreto Legge 71/2024, convertito con Legge 29 luglio 2024, n. 166.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 117/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 29 del Decreto Legislativo 36/21, così come modificato dal Decreto Legge 71/2024, convertito con legge 29 luglio 2024, n. 166, che prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute S.p.a., possano avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di soggetti definiti volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali;
- considerato che le prestazioni dei volontari possono riguardare lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché lo svolgimento della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, come meglio di seguito specificato;
- atteso, altresì, che le prestazioni volontaristiche non possono prevedere l'erogazione di alcun compenso, ma unicamente il rimborso analitico delle spese sostenute o, in alternativa, un rimborso forfettario, anche per prestazioni svolte nel comune di residenza. Pertanto, l'attività del "volontario sportivo" è incompatibile con incarichi di lavoro sportivo in essere con il medesimo committente e il rimborso forfettario non rappresenta in alcun modo una modalità, anche indiretta, di corresponsione di compensi o indennità in favore del "volontario sportivo";
- considerato, in particolare, che per i volontari con rimborso forfettario, il Decreto Legge 71/2024, convertito con legge 29 luglio 2024, n. 166, modificando l'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 36/21, ha espressamente previsto che i soggetti beneficiari delle prestazioni dei volontari possano corrispondere agli stessi, in alternativa ai rimborsi spese analitici, rimborsi forfettari fino ad un massimo di euro 400 mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla Federazione e a condizione che la stessa individui con propria delibera le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- al fine di consentire alle società e associazioni sportive affiliate di poter applicare la normativa vigente in materia di volontari, ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. 36/21, e successive modifiche;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale nella seduta del 1° ottobre 2024;
- d'intesa con i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

A. MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI RICONOSCIUTI

La FIGC, le Leghe, l'AIC e l'AIAC, comprese le loro articolazioni territoriali se esistenti e le società affiliate, potranno avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività istituzionali in occasione delle seguenti manifestazioni ed eventi sportivi:

1. gare valide per le competizioni provinciali, regionali e nazionali inserite nel calendario federale e attività di preparazione collegate allo svolgimento delle medesime gare;
2. gare, tornei e altre manifestazioni organizzate dalla FIGC, dalle Leghe, dall'AIC e dall'AIAC, comprese le loro articolazioni territoriali se esistenti, e dalle singole affiliate purché munite di nullaosta federale, e attività di preparazione collegate allo svolgimento delle medesime gare, tornei e/o manifestazioni;
3. eventi di formazione e didattica organizzati dalla FIGC, dalle Leghe, dall'AIC e dall'AIAC, comprese le loro articolazioni territoriali se esistenti;
4. eventi di formazione e didattica delle società, per i quali sia stata effettuata regolare comunicazione alla Federazione e sia stata concessa autorizzazione da quest'ultima;
5. manifestazioni internazionali inserite nel calendario FIFA o UEFA e/o riconosciute dalla FIGC.

B. ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Possono essere volontari:

- tutti i soggetti tesserati di cui all'art. 25 del Dlgs 36/21 ss.mm. e al DPCM 22 gennaio 2024 e ss.mm ("elenco mansioni"), ivi richiamato, che, nello svolgimento delle attività istituzionali della FIGC, delle Leghe, dell'AIC e dell'AIAC, ivi compreso lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali;
- gli ulteriori soggetti, non tesserati, che, nello svolgimento delle attività istituzionali della FIGC, delle Leghe, dell'AIC e dell'AIAC, ivi compreso lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali, svolgendo le seguenti attività:
 1. attività di formazione (docenze);
 2. attività di promozione, assistenza e intrattenimento del pubblico in occasione delle gare, degli eventi e delle manifestazioni;

3. attività di supervisione, coordinamento e/o organizzazione della gara, dell'evento o della manifestazione sportiva (incluse le attività di preparazione collegate allo svolgimento dei medesimi), svolte presso le sedi dove si svolgono le manifestazioni o gli eventi di cui alla lettera A che precede;
4. attività di supporto logistico, allestimento e manutenzione delle strutture e degli impianti sportivi e/o ogni altra prestazione utile allo svolgimento della gara, dell'evento o della manifestazione sportiva (incluse le attività di preparazione collegate allo svolgimento dei medesimi), svolte presso le sedi dove si svolgono le manifestazioni o gli eventi di cui alla lettera A che precede;
5. accompagnatori degli atleti minori e paralimpici/disabili.

In analogia con quanto stabilito per i lavoratori sportivi e per i collaboratori amministrativo-gestionali, non possono essere corrisposti rimborsi forfettari ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 36/21 ai volontari che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

C. TIPOLOGIE DI SPESA

Ai volontari sportivi che prestano a titolo gratuito la propria collaborazione in occasione delle manifestazioni ed eventi riconosciuti dalla FIGC, di cui alla lettera A che precede, per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui alla lettera B che precede, può essere riconosciuto un rimborso forfettario, per spese sostenute anche nel comune di residenza, nel limite complessivo di euro 400 mensili (limite soggettivo riferito al singolo "volontario sportivo" e non all'ente erogante, per cui sarà cura di quest'ultimo, prima di erogare il rimborso forfettario e al fine di evitare un inconsapevole superamento del limite mensile, acquisire dal volontario un'apposita autocertificazione attestante l'eventuale percezione, nel corso dello stesso mese, di ulteriori rimborsi forfettari erogati per l'attività volontaristica da altri enti e/o organismi sportivi).

Il rimborso forfettario è ammesso:

- per tutte le spese necessarie per consentire la partecipazione del volontario e il corretto svolgimento delle sue prestazioni in occasione di una manifestazione o evento sportivo;
- per tutte le spese inerenti attività necessarie a garantire il regolare svolgimento della manifestazione o dell'evento sportivo.

Il rimborso forfettario è sostitutivo di qualsiasi rimborso di spesa, diretta o indiretta, sostenuta dal volontario sportivo per l'espletamento dell'attività e non è quindi cumulabile con i rimborsi delle spese documentate sostenute in occasione della medesima manifestazione o evento sportivo.

D. ENTITÀ DEL RIMBORSO FORFETTARIO

Fermi restando i limiti di legge, l'entità del rimborso forfettario è determinata dagli organi dei singoli soggetti eroganti, tenendo conto, relativamente alla manifestazione o evento sportivo: del luogo di

svolgimento, della durata, della logistica, nonché di ogni altro fattore utile alla congrua quantificazione dell'entità del rimborso in questione.

E. COMUNICAZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

I soggetti eroganti i rimborsi forfettari, come stabilito dal secondo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 36/2021 s.m.i, sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica ricevono i rimborsi forfettari e l'importo a ciascuno corrisposto, attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 227
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 119/A della F.I.G.C., inerente le modifiche agli artt. 2, 6, 11 e 12 del “Regolamento per l’elezione dei delegati dei calciatori e calciatrici e dei loro supplenti per le Assemblee FIGC”.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 10/A del 15 luglio 2024 con il quale è stato pubblicato il “Regolamento per l’elezione dei delegati dei calciatori e calciatrici e dei loro supplenti per le Assemblee FIGC”;
- viste le modifiche proposte dall’Associazione Italiana Calciatori agli artt. 2, 6, 11 e 12 del citato Regolamento;
- visto l’art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 2, 6, 11 e 12 del “Regolamento per l’elezione dei delegati dei calciatori e calciatrici e dei loro supplenti per le Assemblee FIGC” secondo il testo allegato sub A).

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica dal Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI DEI CALCIATORI E
CALCIATRICI E DEI LORO SUPPLENTI
PER LE ASSEMBLEE F.I.G.C.**

INDICE

- ART. 1 – Averi diritto al voto
- ART. 2 – Delegati e Supplenti
- ART. 3 – Requisiti di eleggibilità
- ART. 4 – Incompatibilità
- ART. 5 – Decadenze e subentri
- ART. 6 – Candidature
- ART. 7 – Schede per le votazioni
- ART. 8 – Sedi delle votazioni
- ART. 9 – Calendario e orari delle votazioni
- ART. 10 – Commissioni elettorali
- ART. 11 – Procedure elettorali
- ART. 12 – Spoglio elettorale
- ART. 13 – Comitato garanti
- ART. 14 – Proclamazione degli eletti

ART. 1 – AVENTI DIRITTO AL VOTO

Hanno diritto di voto tutti gli atleti che, al momento della votazione, siano in attività e tesserati come calciatrici/calciatori nella FIGC ed abbiano compiuto la maggiore età.

ART. 2 – DELEGATI E SUPPLENTI

Devono essere eletti complessivamente 52 Delegati, di cui:

- 16 in rappresentanza dei calciatori di Serie A e B eletti dai calciatori di Serie A e B
- 16 in rappresentanza dei calciatori di Lega Pro eletti dai calciatori di Lega Pro
- 16 in rappresentanza dei calciatori dilettanti e del calcio a cinque eletti dai calciatori dilettanti e del calcio a cinque
- 4 in rappresentanza del calcio femminile, eletti dalle calciatrici

Devono, altresì essere eletti complessivamente **39** supplenti di cui:

- **12** in rappresentanza dei calciatori di Serie A e B eletti dai calciatori di Serie A e B
- **12** in rappresentanza dei calciatori di Lega Pro eletti dai calciatori di Lega Pro
- **12** in rappresentanza dei calciatori dilettanti e del calcio a cinque eletti dai calciatori dilettanti e del calcio a cinque
- 3 in rappresentanza del calcio femminile, eletti dalle calciatrici

Risultano eletti per ciascuna delle quattro “categorie”, coloro che, in base ai voti riportati, si siano classificati:

Serie A e B:	dal 1° al 16° posto = Delegato
	dal 17° al 28° posto = Supplente
Lega Pro:	dal 1° al 16° posto = Delegato
	dal 17° al 28° posto = Supplente
Dilettanti e Calcio a cinque:	dal 1° al 16° posto = Delegato
	dal 17° al 28° posto = Supplente
Calcio Femminile:	dal 1° al 4° posto = Delegata
	dal 5° al 7° posto = Supplente

I Delegati rappresentano le calciatrici e i calciatori a tutte le Assemblee della FIGC nel quadriennio olimpico per il quale sono eletti.

I Supplenti, nell'ordine di elezione e categoria per categoria sostituiscono i Delegati nel caso che questi ultimi, per qualsiasi ragione, non possano partecipare ad una o più Assemblee.

ART. 3 – REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

Alla carica di Delegato in rappresentanza delle calciatrici e dei calciatori, possono essere eletti calciatori/calciatrici, in attività e non, che al momento della candidatura e del voto siano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto federale.

ART. 4 – INCOMPATIBILITÀ

La carica di Delegato e la qualifica di Supplente sono incompatibili con:

- a) cariche dirigenziali ed incarichi di collaboratore o di allenatore in società affiliate alla FIGC
- b) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche nella FIGC o nelle Leghe
- c) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche, in altre Federazioni sportive
- d) la condizione di associato AIA, quale arbitro, assistente all'arbitro o osservatore arbitrale, in attività.

ART. 5 – DECADENZE E SUBENTRI

La decadenza dalla carica e la relativa sostituzione dei delegati sono disciplinati dall'art. 20, comma 6 dello Statuto federale.

ART. 6 – CANDIDATURE

Le candidature devono essere depositate presso la segreteria dell'AIC entro il termine che verrà comunicato tramite inserzione sui più diffusi quotidiani sportivi.

Le candidature possono essere presentate:

- a) da almeno 10 aventi diritto al voto che intendano presentare propri candidati, fino ad un massimo di tre, per la stessa categoria di calciatori di cui essi fanno parte
- b) dal presidente dell'AIC in base a delibera del Consiglio Direttivo.

Le candidature alla carica di Delegato in rappresentanza dei/delle calciatori/calciatrici devono essere presentate, unitamente alle relative designazioni, con indicazione di uno degli *status* di appartenenza di cui all'art. 2. Lo *status* è rilevato dal tesseramento al momento della candidatura. Laddove il candidato non sia tesserato alla data di presentazione della candidatura trova applicazione l'art. 29, comma 1, ultimo capoverso dello Statuto federale e la candidata/il candidato potrà presentarsi **per** la categoria professionistica o dilettantistica purché sia stato tesserato nella sua carriera per almeno un anno con lo *status* scelto.

A tutte le candidature viene data pubblicità tramite inserzioni sui più diffusi quotidiani sportivi, dopo la scadenza dei termini per la loro presentazione.

ART. 7 – SCHEDE PER LE VOTAZIONI

Per ciascuna delle quattro "categorie" di candidati (Serie A e B; Lega Pro; Dilettanti e Calcio a cinque; Calcio femminile) viene predisposta una scheda recante l'elenco, in ordine alfabetico, dei candidati e l'eventuale indicazione, per ciascuno di essi, di squadra, campionato e girone di appartenenza nella stagione in corso, se si tratta di calciatore/calciatrice in attività.

Il voto viene espresso apponendo una croce sul nome dei candidati prescelti.

Il numero di preferenze espresse non può superare quello dei Delegati e Supplenti da eleggere nella rispettiva categoria.

ART. 8 - SEDI DELLE VOTAZIONI

Al fine di favorire l'accesso degli elettori alle operazioni di voto, queste ultime hanno luogo presso le sedi, i campi di allenamento e/o ritiro delle squadre nonché in altre sedi periferiche opportunamente dislocate e facilmente raggiungibili con ogni mezzo di trasporto individuate dal Consiglio Direttivo dell'AIC.

ART. 9 – CALENDARIO E ORARI DELLE VOTAZIONI

Delle date, orari e luoghi presso i seggi fissi in cui si svolgeranno le votazioni sarà data tempestiva comunicazione tramite annunci sui più diffusi quotidiani sportivi.

Gli aventi diritto possono votare presso qualunque seggio fisso, a prescindere dal luogo di propria residenza e dalla sede della società o associazione per cui sono tesserati.

Le votazioni presso seggi diversi, quali le sedi, i campi di allenamento e/o ritiro delle squadre si svolgono in giornate che saranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale di AIC.

Tutte le votazioni presso i seggi fissi si svolgono ininterrottamente dalle ore 10 alle ore 19 delle giornate indicate.

ART. 10 – COMMISSIONI ELETTORALI

La raccolta dei voti presso le sedi, i campi di allenamento e/o ritiro delle squadre viene effettuata da una Commissione elettorale composta da una persona, nominata dall'AIC, che la presiede e dal rappresentante AIC della squadra. Le schede con i voti espressi verranno inserite in una busta.

In ognuno dei seggi periferici è presente una Commissione elettorale composta da un Presidente e un componente nominati dall'AIC. Le schede con i voti espressi verranno inserite in una busta.

ART. 11 – PROCEDURE ELETTORALI

La Commissione elettorale deve:

- a) accertare l'identità dell'elettore, la sua maggiore età, la sussistenza del suo tesseramento in atto come calciatore/**calciatrice** per Società o associazioni affiliate alla FIGC nella stagione in corso
- b) controllare che il calciatore/**calciatrice** non abbia già votato in altra sede
- c) registrare i dati dell'elettore
- d) consegnare all'avente diritto la scheda di voto firmata dal Presidente o da un altro componente
- e) dopo la votazione, ritirare la scheda e inserirla nell'apposita busta
- f) redigere verbale di apertura, svolgimento e chiusura delle operazioni elettorali.

Alla chiusura del seggio, si procede alla chiusura e al sigillo delle buste che, successivamente, vengono trasferite alla sede AIC a Vicenza.

Le votazioni presso le sedi, i campi di allenamento e/o ritiro delle squadre si svolgono con modalità analoghe, nei limiti determinati dalla diversa situazione logistica.

ART. 12 – SPOGLIO ELETTORALE

Tutte le buste sigillate, provenienti sia dalle sedi periferiche di seggio elettorale, sia dalle sedi, dai campi di allenamento e/o di ritiro delle squadre visitate, vengono depositate presso la sede della AIC a Vicenza.

Nella giornata indicata tramite annunci sui più diffusi quotidiani sportivi, alla presenza di un notaio, viene effettuato, da una Commissione composta dal Segretario dell'AIC, che la presiede, e da altri due membri nominati dall'AIC, lo spoglio dei voti e redatto un verbale recante l'elenco dei candidati con i voti rispettivamente riportati e si procede, quindi, alla constatazione dei risultati elettorali, con la formazione di un elenco degli eletti come Delegati e come Supplenti.

Detto elenco viene pubblicato entro sette giorni sui più diffusi quotidiani sportivi.

Per eventuali contestazioni potrà essere presentato ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal vigente **Codice di Giustizia Sportiva della FIGC**.

Avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare è ammesso ricorso alla Corte Federale d'Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente **Codice di Giustizia Sportiva della FIGC**.

ART. 13 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

La proclamazione degli eletti viene effettuata dal Presidente dell'AIC senza indugio, subito dopo la scadenza del termine per le eventuali contestazioni se queste non vi sono state ovvero subito dopo la decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva, in caso di contestazioni.



COMUNICATO UFFICIALE N. 228 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 120/A della F.I.G.C., inerente le modifiche agli artt. 1, 3, 4 e 5 del “Regolamento elettorale per la elezione delle allenatrici e degli allenatori delegati all’Assemblea Federale in rappresentanza dei Tecnici”.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 120/A

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 11/A del 15 luglio 2024 con il quale è stato pubblicato il “Regolamento elettorale per l’elezione delle allenatrici e degli allenatori delegati all’Assemblea federale in rappresentanza dei Tecnici”;
- viste le modifiche proposte dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio agli artt. 1, 3, 4 e 5 del citato Regolamento;
- visto l’art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 1, 3, 4 e 5 del “Regolamento elettorale per la elezione delle allenatrici e degli allenatori delegati all’Assemblea Federale in rappresentanza dei Tecnici” secondo il testo allegato sub A).

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica dal Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

**REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DELLE ALLENATRICI E DEGLI ALLENATORI
DELEGATI ALL'ASSEMBLEA FEDERALE IN RAPPRESENTANZA DEI TECNICI**

ART. 1 – ELEZIONI DEI DELEGATI DEI TECNICI ALL'ASSEMBLEA FEDERALE

Al fine di procedere all'elezione dei 26 delegati dei tecnici all'Assemblea federale, l'AIAC, come Associazione di categoria **comparativamente più rappresentativa**, assume mandato di provvedere alle relative incombenze organizzative secondo le disposizioni del presente regolamento elettorale nel rispetto delle Leggi, dello Statuto e delle altre Norme di indirizzo del CONI e della FIGC.

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

L'AIAC assicura con la collaborazione, occorrendo, di Federazione e Leghe, l'organizzazione e l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali ed il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla loro adeguata articolazione territoriale e all'effettiva pubblicità di tutte le candidature, comprese quelle dei non iscritti e non iscritte alla Associazione stessa (art. 11 punto 5 Statuto).

La convocazione per l'elezione dei Delegati Assembleari, su iniziativa del Presidente dell'AIAC, avverrà, mediante inserzione sul sito internet www.assoallenatori.it e per pubblici proclami su almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale.

L'elezione dei delegati per l'assemblea federale avverrà mediante la costituzione di Collegi elettorali individuati dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'AIAC in relazione al numero complessivo dei tecnici aventi diritto di voto.

ART. 3 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Hanno diritto di voto tutti i tecnici abilitati dalla FIGC ed iscritti nei ruoli del Settore Tecnico in regola, al momento del voto, con i pagamenti della quota annuale al Settore Tecnico e con gli aggiornamenti previsti dall'art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico.

Sono eleggibili quali delegati assembleari gli allenatori e le allenatrici di calcio di cittadinanza italiana che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla FIGC, in attività o, che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni, nell'ultimo decennio, in qualsiasi categoria (art. 11 punto 3 dello Statuto). Per quanto riguarda gli altri requisiti e le incompatibilità si applica l'art. 29 dello Statuto Federale.

La carica di Delegato e la qualifica di Supplente sono incompatibili con:

- a) cariche dirigenziali in società affiliate alla FIGC;
- b) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche nella FIGC o nelle Leghe;
- c) la condizione di associato AIA, quale arbitro, assistente all'arbitro o osservatore arbitrale, in attività.

I requisiti dovranno essere attestati con autocertificazione.

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea federale da parte di uno o più delegati professionisti **effettivi**, è consentita la loro sostituzione, **fino ad un massimo di quattro**, con i primi dei non eletti per tale categoria.

Per quanto riguarda i delegati dilettanti **effettivi** si procederà alla loro sostituzione, **fino ad un massimo di due per area**, con i primi dei non eletti del Collegio elettorale del sostituito.

ART. 4 – CANDIDATI

Le candidature a delegato assembleare dovranno pervenire alla Segreteria **Generale** dell'AIAC entro i termini fissati nella convocazione e comunque non oltre 5 giorni dalla data fissata per la votazione.

Una Commissione elettorale nazionale, composta dal presidente (o membro) del Collegio dei Probiviri AIAC, che ne assume la presidenza, da un consigliere AIAC e dal presidente (o membro) del Collegio dei Revisori dei Conti, procederà all'accertamento dei requisiti.

Le candidature possono essere presentate da:

- a) almeno 20 firmatari per gli allenatori dilettanti, o 10 firmatari per gli allenatori professionisti aventi diritto di voto e appartenenti alla stessa categoria (professionisti o dilettanti) del candidato o
- b) dal presidente dell'AIAC in base a delibera del Consiglio Direttivo.

Coloro che risulteranno candidati andranno a costituire una lista nazionale unica per i professionisti o liste regionali (o per accorpamento di Regioni, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale dell'AIAC) per i dilettanti.

ART. 5 – COMMISSIONE ELETTORALE

In ogni sede di votazione per l'elezione dei delegati assembleari dovrà essere insediata una Commissione elettorale provinciale composta da un Presidente (il presidente del gruppo provinciale o chi da lui indicato) e da due allenatori o allenatrici, uno dei quali anche non associato all'AIAC.

I componenti della Commissione non potranno far parte delle Liste elettorali.

Nel caso in cui non fosse costituito il Gruppo provinciale AIAC, il Presidente Regionale provvederà direttamente alla nomina dei componenti della Commissione, composta da un Presidente e da due allenatori o allenatrici, uno dei

quali anche non associato AIAC.

La FIGC è invitata a delegare un proprio rappresentante che potrà presenziare ai lavori della Commissione, in ogni loro fase.

Le operazioni di voto verranno espletate tramite cabine digitali dotate di tablet. Il tablet verrà attivato all'avente diritto attraverso un sistema di accesso OTP.

La Commissione dovrà:

- acquisire l'elenco dei tecnici, professionisti e dilettanti, aventi diritto al voto secondo i dati forniti dal Settore Tecnico della FIGC;
- accertare l'identità dei votanti;
- attivare all'avente diritto la cabina di voto digitale attraverso la modalità di accesso OTP;
- redigere il verbale di apertura, svolgimento e chiusura delle operazioni elettorali e trasmettere lo stesso alla Segreteria **Generale** AIAC a mezzo e-mail (segreteria.generale@assoallenatori.it).

I seggi resteranno aperti, dalle ore 9:00 alle ore 22:00 della giornata indicata nella convocazione.

Presso la sede nazionale AIAC è insediata la Commissione Elettorale Nazionale, composta come indicato all'art. 4 2° comma. La Commissione riunita, alla presenza di un notaio, procederà alle operazioni di ricevimento, spoglio e aggregazione dei risultati elettorali, redazione del verbale e proclamazione degli eletti.

ART. 6 – ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI VOTO

Per procedere all'accertamento del diritto di voto, la Commissione provinciale dovrà richiedere all'elettore l'esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.

L'esercizio del diritto di voto è consentito per gli allenatori e allenatrici dilettanti nella provincia di residenza e per le allenatrici e gli allenatori professionisti e per i preparatori atletici in una qualsiasi delle sedi previste, indipendentemente dal luogo di residenza dell'allenatore.

ART. 7 – VOTAZIONE

Ogni elettore professionista avrà diritto di esprimere un massimo di nove preferenze e potrà esercitare il diritto di voto in qualsiasi sede del territorio nazionale. Gli elettori dilettanti avranno diritto di esprimere preferenze pari a due terzi dei delegati da eleggere sulla lista del proprio collegio elettorale.

I tecnici eleggeranno i delegati (50% professionisti, 50% dilettanti) appartenenti alla propria categoria. Per questo verrà predisposta una lista diversa per ciascuna delle due categorie, con l'elenco dei rispettivi candidati, e l'indicazione, per i candidati dilettanti, della provincia di residenza.

Le cariche di Delegato assembleare e di Consigliere Federale sono incompatibili: qualora un Delegato sia eletto Consigliere deve esercitare l'opzione, e nella carica risultata vacante subentrerà il primo dei non eletti nella lista (nazionale o regionale), dilettanti o professionisti alla quale apparteneva il delegato dimissionario/a. Per eventuali contestazioni potrà essere presentato ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sez. Disciplinare - nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S..

Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Disciplinare - è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S..

ART. 8 – DURATA DELLE CARICHE

I Delegati per l'Assemblea risultati eletti permangono in carica per un quadriennio.

Le situazioni di incompatibilità e di perdita dei requisiti funzionali previsti dallo Statuto Federale e dal presente regolamento per la elezione a delegato assembleare, nonché la decadenza dalla carica e la relativa sostituzione sono disciplinati dall'art. 20, comma 6 dello Statuto Federale.

ART. 9 – COLLABORAZIONE CON FIGC E LEGHE

Il Settore Tecnico della FIGC metterà a disposizione delle Commissioni elettorali gli elenchi aggiornati dei tecnici iscritti all'Albo e quant'altro sia richiesto dall'AIAC per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Le Leghe (in particolare la LND) collaboreranno mettendo a disposizione dell'AIAC le proprie sedi provinciali e le proprie reti telematiche.



COMUNICATO UFFICIALE N. 234
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. n. 206/AA e n. 207/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 206/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 183 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Stefano RISALITI, Guido RISALITI e della società US SESTRI LEVANTE 1919 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO RISALITI, in qualità di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Società US Sestri Levante 1919 S.r.l., dal 10/06/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della US Sestri Levante 1919 S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, con riferimento a Risaliti Guido, già titolare del 8,47% del capitale sociale dell'US Sestri Levante 1919 s.r.l. ed acquirente con rogito notarile del 02 febbraio 2024 della ulteriore quota del 9,47% del capitale sociale, e quindi per l'effetto detentore del 17,94% del capitale sociale, sul deposito della documentazione concernente le referenze bancarie attestanti i requisiti di solidità finanziaria in quanto pervenuta, pur senza la previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, in data 19 febbraio 2024 e, pertanto, oltre i 15 giorni previsti dall'art. 20bis, comma 7, delle N.O.I.F., ancorché integrata a seguito dell'attivazione della procedura di soccorso istruttorio in data 15 marzo 2024, dall'ulteriore documentazione afferente ai requisiti di solidità finanziaria trasmessa in data 28 marzo 2024 e, pertanto, entro il termine aggiuntivo di 15 giorni concesso ai sensi dell'art. 20-bis, 8° comma, delle N.O.I.F.;

In qualità di Socio della Società US Sestri Levante 1919 S.r.l. già titolare del 51,08% del capitale sociale dell'US Sestri Levante 1919 s.r.l. ed acquirente con rogito notarile del 02 febbraio 2024 della ulteriore quota del 21,84% del capitale sociale, e quindi per l'effetto detentore del 72,92% del capitale sociale, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., 32, commi 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente, senza la previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, in data 19 febbraio 2024 e, pertanto, oltre i 15 giorni previsti dall'art. 20bis, comma 7, delle N.O.I.F., l'attestazione di Banca Generali Private e per aver in data 28/03/2024 entro l'ulteriore termine di 15 giorni concesso dalla COAPS in data 15/03/2024 ai sensi dell'art. 20bis delle NOIF l'attestazione con quale la Banca Generali Private ha chiarito come la classe AA identifichi i "clienti che non sono cattivi pagatori e non hanno segnalazione in Centrale dei Rischi;

GUIDO RISALITI, in qualità di Socio della Società US Sestri Levante 1919 S.r.l. già titolare del 8,47% del capitale sociale dell'US Sestri Levante 1919 s.r.l. ed acquirente con rogito notarile del 02 febbraio 2024 della ulteriore quota del 9,47% del capitale sociale, e quindi per l'effetto detentore del 17,94% del capitale sociale, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente, senza la previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, in data 19 febbraio 2024 e, pertanto, oltre i 15 giorni previsti dall'art. 20bis, comma 7, delle N.O.I.F., ancorché integrata a seguito dell'attivazione della procedura di soccorso istruttorio in data 15 marzo 2024, dall'ulteriore documentazione afferente i requisiti di solidità finanziaria trasmessa in data 28 marzo 2024 e, pertanto, entro il termine aggiuntivo di 15 giorni concesso ai sensi dell'art. 20-bis, comma 8, delle N.O.I.F.;

US SESTRI LEVANTE 1919 SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti; nonché per responsabilità propria ai sensi dell'art. 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano RISALITI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US SESTRI LEVANTE 1919 SRL, e dal Sig. Guido RISALITI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Stefano RISALITI, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Guido RISALITI, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società US SESTRI LEVANTE 1919 SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 207/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 61 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Dario CAFFARATTI, Mistral REVELLO, Edoardo FORNERO, Mattia CARONE e della società USD LUSERNA, avente ad oggetto la seguente condotta:

DARIO CAFFARATTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Luserna, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, ai sigg.ri Mistral Revello, Edoardo Fornero e Mattia Carone, all'epoca dei fatti tesserati per la società F.C.D. Torre Pellice, di partecipare il giorno 11 giugno 2024 ad una seduta di allenamento presso le strutture della società dallo stesso rappresentata in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della F.C.D. Torre Pellice; gli stessi calciatori, poi, sono stati tesserati per la U.S.D. Luserna nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025;

MISTRAL REVELLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C.D. Torre Pellice, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 11 giugno 2024, preso parte ad un allenamento presso le strutture della società U.S.D. Luserna in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della F.C.D. Torre Pellice, società per la quale lo stesso era tesserato all'epoca dei fatti; lo stesso calciatore, poi, si è tesserato per la U.S.D. Luserna nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025;

EDOARDO FORNERO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C.D. Torre Pellice, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 11 giugno 2024, preso parte ad un allenamento presso le strutture della società U.S.D. Luserna in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della F.C.D. Torre Pellice, società per la quale lo stesso era tesserato all'epoca dei fatti; lo stesso calciatore, poi, si è tesserato per la U.S.D. Luserna nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025;

MATTIA CARONE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C.D. Torre Pellice, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 11 giugno 2024, preso parte ad un allenamento presso le strutture della società U.S.D. Luserna in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della F.C.D. Torre Pellice, società per la quale lo stesso era tesserato all'epoca dei fatti; lo stesso calciatore, poi, si è tesserato per la U.S.D. Luserna nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025;

USD LUSERNA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Dario Caffaratti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Dario CAFFARATTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD LUSERNA, e dai Sigg. Mistral REVELLO, Edoardo FORNERO e Mattia CARONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Dario CAFFARATTI, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Mistral REVELLO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Edoardo FORNERO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Mattia CARONE, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società USD LUSERNA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 236
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 215/AA al n. 228/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 215/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD ACCADEMIA TORINO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 14/AA del 5 luglio 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD ACCADEMIA TORINO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 14/AA del 5 luglio 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 216/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. GIOIESE 1918 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 35/AA del 19 luglio 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. GIOIESE 1918 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 35/AA del 19 luglio 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 217/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD HONEY SOCCER CITY SSDARL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 38/AA del 22 luglio 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD HONEY SOCCER CITY SSDARL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 38/AA del 22 luglio 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 218/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società SSD US TERRE DI CASTELLI 1907 SRL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 54/AA del 29 luglio 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società SSD US TERRE DI CASTELLI 1907 SRL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 54/AA del 29 luglio 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 219/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD MERAN WOMEN con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 55/AA del 29 luglio 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD MERAN WOMEN con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 55/AA del 29 luglio 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 220/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società SSD ARL FOOTBALL CLUB MATESE con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 63/AA del 5 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società SSD ARL FOOTBALL CLUB MATESE con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 63/AA del 5 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 221/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società POL. LUZZESE CALCIO 1965 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 64/AA del 7 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società POL. LUZZESE CALCIO 1965 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 64/AA del 7 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 222/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD LITTORIANA FUTSAL C5 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 66/AA dell'8 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD LITTORIANA FUTSAL C5 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 66/AA dell'8 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 223/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. VITERBO FOOTBALL CLUB S.C. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 71/AA del 19 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. VITERBO FOOTBALL CLUB S.C. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 71/AA del 19 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 224/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. ROTONDA CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 89/AA del 26 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. ROTONDA CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 89/AA del 26 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 225/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società MOLFETTA CALCIO SSD ARL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 91/AA del 28 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società MOLFETTA CALCIO SSD ARL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 91/AA del 28 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 226/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dal Sig. Andrea Elvio CAVALIERE e dalla società ASD AVC VOGHERESE 1919 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 92/AA del 28 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, il Sig. Andrea Elvio CAVALIERE e la società ASD AVC VOGHERESE 1919 non hanno versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dal Sig. Andrea Elvio CAVALIERE e dalla società ASD AVC VOGHERESE 1919 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 92/AA del 28 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 227/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD REAL FOLIGNO C5 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 93/AA del 28 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD REAL FOLIGNO C5 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 93/AA del 28 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 228/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 143 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Goran KOCCMAN e della società ASD NK KRAS REPEN, avente ad oggetto la seguente condotta:

GORAN KOCCMAN, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. N.K. Kras Repen, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 10.2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.7.2022 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso omesso di provvedere alla stipula di apposita polizza per la copertura assicurativa dell'evento "Open Day" e dei relativi partecipanti, organizzato dalla società dallo stesso rappresentata in data 4 luglio 2023 presso l'impianto sportivo gestito dalla stessa, in occasione del quale riportava un infortunio il calciatore minore sig. A. C., già tesserato per la A.S.D. N.K. Kras Repen;

ASD NK KRAS REPEN, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Goran Kocman;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Goran KOCCMAN in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD NK KRAS REPEN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Goran KOCCMAN, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD NK KRAS REPEN;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 238 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 123/A della F.I.G.C., inerente la pubblicazione del testo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio deliberato dall'Assemblea straordinaria del 4 novembre 2024, ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 479 del 20 novembre 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 123/A

Si pubblica, in allegato, il testo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio deliberato dall'Assemblea straordinaria del 4 novembre 2024 ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 479 del 20 novembre 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

STATUTO FEDERALE

(approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 479 del 20 novembre 2024)

STATUTO DELLA FIGC

TITOLO I LA FEDERAZIONE

Art. 1 Definizione e natura

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA), avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi.
2. La FIGC è l'associazione delle società e delle associazioni sportive (le "società") che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine. I regolamenti federali disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell'ordinamento federale.
3. L'ordinamento della FIGC si ispira al principio di democrazia interna, senza alcuna limitazione, e garantisce la partecipazione all'attività sportiva e federale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nel rispetto dei Principi Fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate (d'ora in poi Principi Fondamentali) approvati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
4. La FIGC è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.
5. La FIGC è affiliata alla FIFA e all'UEFA. Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell'ordinamento federale sono tenuti a:
 - a) osservare i principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza;
 - b) conformarsi alle Regole del giuoco del calcio adottate dall'International Football Association Board (IFAB) e alle Regole del giuoco del calcio a cinque adottate dal Comitato esecutivo della FIFA;
 - c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell'UEFA;
 - d) riconoscere nei rapporti con la FIFA e l'UEFA la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ai sensi e nei limiti di quanto previsto nelle rilevanti disposizioni degli Statuti della FIFA e dell'UEFA;
 - e) adire quale giudice di ultima istanza, per risolvere ogni controversia a livello nazionale derivante da o relativa all'applicazione delle norme statutarie o regolamentari della FIGC, l'istituzione arbitrale di cui all'art. 30, comma 3, con esclusione della competenza dei giudici ordinari ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 30, comma 4.

Art. 2

Principi fondamentali

1. La FIGC svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIFA, dell'UEFA, del Comité International Olympique (CIO), del CONI, in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

2. La FIGC intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno del giuoco del calcio, salvaguardando la propria autonomia.

3. La FIGC, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. La FIGC detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva.

4. La FIGC concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale.

4bis. La FIGC garantisce, e svolge ogni azione in tal senso, la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica. Disposizioni attuative sono contenute nelle norme organizzative interne.

4ter. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché e alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

5. La FIGC promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.

5bis. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione nazionale o internazionale. Il divieto è regolato dal codice di giustizia sportiva.

6. Le fonti dell'ordinamento federale, nel rispetto dei Principi Fondamentali, sono nell'ordine:

- 1) lo Statuto federale;
- 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale;
- 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell'AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile.

Art. 3

Funzioni e obiettivi della FIGC

1. Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la FIGC esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) la cura delle relazioni calcistiche internazionali anche al fine dell'armonizzazione dei relativi calendari sportivi;
- b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali;
- c) le funzioni regolatrici e di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società;
- d) la promozione della scuola tecnica nazionale e dei vivai giovanili, anche attraverso la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;

- e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;
- f) la disciplina dell'affiliazione alla FIGC di società e associazioni nonché la disciplina del tesseramento delle persone;
- g) la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati d'intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche;
- h) la determinazione dei requisiti e dei criteri di promozione, di retrocessione e di iscrizione ai campionati e, in particolare, l'adozione di un sistema di licenze per la partecipazione ai campionati professionistici in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, stabilendo sistemi di controllo dei requisiti organizzativi, funzionali, economico-gestionali e di equilibrio finanziario delle società, mediante gli organismi tecnici previsti dalla legge e dalla normativa federale. Il sistema di licenze, ove riguardi esclusivamente le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, è adottato, nel rispetto della legislazione vigente, previa intesa con la medesima Lega;
- i) l'emanazione, previo parere motivato delle Leghe e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, delle norme in materia di tesseramento e allineamento in campo di atleti non utilizzabili per la formazione delle squadre nazionali. Le suddette norme, ove riguardino esclusivamente le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, sono emanate, nel rispetto della legislazione vigente, previa intesa con la medesima Lega;
- j) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse attribuite alla FIGC e la tutela del principio di solidarietà finanziaria tra calcio professionistico e dilettantistico;
- k) l'emanazione di principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'Associazione italiana arbitri (AIA), in armonia con le norme dello Statuto federale, con gli indirizzi del CONI, della FIFA, della UEFA, e con la normativa vigente, e il controllo sul loro rispetto. Eventuali principi informativi per il regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A meramente aggiuntivi rispetto a quelli richiesti dall'adeguamento a norme dello Statuto federale, indirizzi del CONI, della FIFA, della UEFA o leggi vigenti, sono emanati previa intesa con la medesima Lega;
- l) il riconoscimento, al fine dell'organizzazione delle procedure elettorali per gli organi federali e dell'esercizio delle altre funzioni previste dal presente Statuto, delle associazioni di atleti e tecnici comparativamente più rappresentative, per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, ferma restando la libertà associativa delle due categorie;
- m) la disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;
- n) tutte le funzioni previste dalla legge o dal presente Statuto, nonché dalle disposizioni dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, e ogni altra funzione che rivesta un interesse generale per la FIGC.

2. Le Leghe delle società affiliate alla FIGC svolgono, salvo quanto disposto dal precedente comma, le funzioni di interesse delle società ad esse appartenenti in condizioni di autonomia funzionale.

Art. 4 **Funzionamento della FIGC**

1. Il Consiglio federale approva, dopo averne verificata l'idoneità, i modelli organizzativi e le procedure concernenti il funzionamento della FIGC, con particolare riferimento alle materie inerenti al tesseramento, all'affiliazione, all'ammissione ai campionati professionistici, al controllo delle società, al controllo sulla regolarità dei campionati, alla prevenzione e repressione del doping e alla tutela della salute, alla giustizia sportiva,

all'organizzazione e all'attività degli ufficiali di gara, alla gestione delle squadre nazionali, nonché alla redazione dei documenti contabili interni e all'uso dei fondi federali.

2. Il Consiglio federale vigila affinché le procedure adottate siano adeguate a prevenire i conflitti di interessi e gli illeciti sportivi, disciplinari o amministrativi, nonché ad assicurare il rispetto dei principi di corretta gestione, lealtà, probità e, in generale, di etica sportiva.

3. A tale fine il Consiglio federale deve istituire commissioni di controllo interno, cui devono essere attribuiti adeguati poteri e mezzi. Tali commissioni devono essere composte anche da soggetti esterni alla FIGC dotati della massima indipendenza e professionalità e riferiscono periodicamente e pubblicamente dei risultati al Consiglio federale.

Art. 5

Organizzazione della FIGC

1. La FIGC ha sede in Roma.

2. Sono organi della FIGC:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) i Vice-Presidenti;
- d) il Comitato di presidenza;
- e) il Consiglio federale;
- f) il Segretario Generale;
- g) il Collegio dei revisori dei conti.

3. La FIGC costituisce una propria organizzazione periferica secondo norme approvate dal Consiglio federale. Fino a tale costituzione, i Presidenti dei Comitati regionali e i Delegati provinciali della Lega nazionale dilettanti (LND) esercitano le funzioni rappresentative della FIGC ad essi delegate dal Consiglio federale o dal Presidente federale nei rapporti con le rispettive strutture periferiche del CONI, nonché in eventuali altri compiti di rappresentanza federale nel territorio di competenza, fatta salva la eventuale diversa delega. La organizzazione periferica o territoriale della FIGC, ove costituita, disporrà di organi con un numero di componenti non superiore a quello del Consiglio Federale.

Art. 6

Uffici della FIGC

1. La struttura amministrativa della FIGC è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.

2. La struttura amministrativa è diretta da un Segretario generale, responsabile della gestione amministrativa che ne risponde al Presidente e al Consiglio federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Il Segretario generale della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dal presente Statuto, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali.

3. Fermi restando i principi e i criteri di cui al comma 1, spetta al Consiglio federale dettare norme generali sull'organizzazione della struttura amministrativa federale.

Art. 7

Le Società

1. Le società che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC.
2. I calciatori sono qualificati in professionisti, non professionisti e giovani. I regolamenti federali disciplinano, ove eventualmente previsto, il vincolo sportivo, sempre a tempo determinato, e limitano la sua durata secondo la legislazione vigente. I regolamenti federali e le NOIF prevedono le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti.
3. Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società di capitali a norma della legislazione vigente.
4. La FIGC disciplina i requisiti, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa.
5. Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:
 - a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
 - b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
 - c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
6. Le società del settore professionistico hanno l'obbligo di istituire centri di formazione per giovani calciatori rispondenti a parametri di qualità fissati e controllati dalla FIGC d'intesa con le Leghe competenti e di formare squadre per la partecipazione a tutta l'attività agonistica giovanile di livello nazionale.
7. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto.
8. Nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore. Nessuna società del settore professionistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla Lega competente e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
9. Nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla LND e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
10. I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni nel rispetto dell'art. 29, comma 5.

Art. 8

Ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche

1. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e criteri per l'ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche, previa intesa con la Lega Nazionale Professionisti Serie A ove riguardino esclusivamente le società della medesima Lega. In

particolare, al fine di assicurare lo sviluppo progressivo e qualitativo del calcio nazionale, il Consiglio federale adotta un sistema di licenze determinandone periodicamente i requisiti in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, avuto riguardo a criteri sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari.

2. Ciascuna società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza, deve ottenere annualmente la licenza dalla FIGC entro i termini stabiliti dal Consiglio federale in armonia con i termini fissati dall'UEFA per le proprie licenze.

Art. 9

Le Leghe

1. Le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di "Lega" e un esplicito riferimento al professionismo. Le società che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti dilettanti e che disputano campionati dilettantistici formano un'associazione denominata "Lega nazionale dilettanti".
2. Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto, dei Principi Fondamentali e degli indirizzi del CONI e della FIGC, nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa. Gli organi primari di ciascuna Lega (Presidente, Vice-Presidenti, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti) devono in ogni caso avere natura elettiva. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del CONI. La carica di Presidente di Lega è incompatibile con quella di amministratore, dirigente o socio di società appartenente alla Lega interessata. I regolamenti e/o gli statuti delle Leghe sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento e/o lo statuto alla Lega interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega interessata non intenda modificare i regolamenti e/o lo statuto nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.
3. Le Leghe organizzano, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 13, l'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie.
4. Le Leghe definiscono, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti e l'attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi. Le Leghe rappresentano altresì le società associate nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione del relativo contratto tipo.
5. Le Leghe, con appositi regolamenti, adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli devono prevedere:
 - a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;

- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
 - c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento di ciascuna Lega è autonomamente organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento in aderenza alla normativa federale e ai principi informativi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. m).
7. Le Leghe e/o le Componenti tecniche possono concludere con la FIGC convenzioni o intese volte a regolare materie o questioni di interesse comune.
8. Le Leghe adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero determinati dagli atti della FIGC. Esse si astengono da qualsiasi atto o fatto contrario al principio di leale cooperazione con la FIGC e le altre Leghe o associazioni.
9. Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale, a maggioranza qualificata e con esclusione dal voto del Presidente e dei Consiglieri della Lega interessata, può dichiarare la decadenza dei dirigenti responsabili di una Lega, per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività ad essa demandate ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento. La Lega interessata provvede secondo le norme del proprio regolamento alla immediata sostituzione dei dirigenti decaduti. In caso di mancata sostituzione nel termine indicato, il Consiglio federale nomina un Commissario straordinario o un Commissario ad acta, fissandone i poteri e i limiti di durata.

Art. 10

Lega nazionale dilettanti

1. La LND è articolata in Comitati regionali, in Delegazioni provinciali, nei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti in luogo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige. I Comitati hanno autonomia organizzativa, sono dotati di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. I componenti delle Delegazioni provinciali sono nominati con le modalità stabilite dal regolamento della LND.
2. Nella LND sono istituiti il Dipartimento dell'Interregionale ed il Dipartimento del Beach Soccer. E' data facoltà alla LND di istituire altri propri Dipartimenti, con le modalità stabilite dal Regolamento della Lega.
3. Fatte salve le competenze esercitate direttamente dalla FIGC, la gestione dei Campionati Nazionali dilettantistici di Calcio Femminile è demandata alla LND attraverso apposito Dipartimento o Divisione, con autonomia organizzativa. Eventuali modifiche alla gestione organizzativa dei Campionati Nazionali dilettantistici di Calcio Femminile sono adottate con determinazione del Consiglio Federale a maggioranza qualificata.

La gestione dei Campionati Nazionali dilettantistici di Calcio a Cinque è demandata alla LND attraverso la Divisione Calcio a Cinque, formata dalle Società disputanti i campionati nazionali corrispondenti, dotata di autonomia organizzativa e inquadrata nella stessa LND salvo diversa determinazione del Consiglio Federale adottata a maggioranza qualificata.

Le Divisioni sono dotate di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. In ogni caso, la FIGC e la LND favoriscono e riconoscono alle Divisioni l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla Divisione interessata.

4. Le società che disputano campionati di calcio a cinque o di calcio femminile in ambito regionale eleggono, rispettivamente, un Responsabile del calcio a cinque ed un Responsabile del calcio femminile per ciascun Comitato regionale della LND, con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale della LND.
5. Le modalità di funzionamento della LND sono stabilite dal regolamento della LND, assicurando la presenza in ciascun Comitato regionale di un rappresentante degli atleti e di un rappresentante dei tecnici con voto consultivo, sulla base della designazione effettuata dalle Componenti tecniche, nonché del Coordinatore per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla FIGC. L'obbligo della LND di assicurare tali presenze viene meno all'atto della costituzione da parte della FIGC di una propria organizzazione periferica.

Art. 11

Componenti tecniche

1. Le associazioni degli atleti e dei tecnici comparativamente più rappresentative per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, riconosciute dal Consiglio federale ai fini dei procedimenti elettorali per l'Assemblea federale e per il Consiglio federale, oltre che per le altre funzioni previste dal presente Statuto, costituiscono le "Componenti tecniche". Ogni eventuale controversia relativa al riconoscimento della rappresentatività di un'associazione di categoria è sottoposta, su ricorso dell'associazione interessata, al giudizio della Corte federale di appello.
2. Le associazioni devono avere un ordinamento interno a base democratica, rispettare i principi di democrazia e assicurare, ai fini elettorali, forme di equa rappresentanza di atleti e tecnici dilettanti e professionisti, nonché di atlete e di atleti.
3. Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana che abbiano compiuto la maggiore età, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio e che abbiano preso parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti elettorali. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla FIGC, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio.
4. Hanno diritto di voto tutti gli atleti in attività tesserati nella FIGC che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, nonché i tecnici che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, abilitati dalla FIGC e iscritti presso il Settore tecnico.
5. Le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, al fine di eleggere gli atleti e i tecnici componenti l'Assemblea e il Consiglio federale, assicurano, con la collaborazione,

occorrendo, di Federazione e Leghe, l'organizzazione e l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla loro adeguata articolazione territoriale e alla effettiva pubblicità di tutte le candidature, comprese quelle dei non iscritti a tali associazioni.

Art. 12

Distribuzione delle risorse

1. Le Leghe, con funzioni rappresentative delle società associate, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto degli interessi sportivi di tutte le componenti, stipulano gli accordi attinenti alle rispettive competizioni aventi ad oggetto la cessione centralizzata dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva e con altri mezzi di comunicazione e messa a disposizione del pubblico. Le Leghe stipulano altresì ogni altro accordo commerciale attinente allo sfruttamento commerciale delle rispettive competizioni, ferma la titolarità dei diritti specifici delle società. I ricavi derivanti dai predetti accordi sono distribuiti con modalità perequative che perseguano l'equilibrio competitivo in ciascun campionato, con una quota destinata allo sviluppo delle attività di calcio giovanile delle società partecipanti ai campionati da cui derivano tali ricavi.
2. Le risorse derivanti dalle squadre nazionali sono destinate alle esigenze del bilancio federale, che dovrà prevedere anche progetti definiti, mirati allo sviluppo tecnico del calcio nazionale con particolare riferimento al calcio giovanile. Le misure economico-finanziarie riferentisi al regime assicurativo anti-infortunistico relativo ai calciatori convocati per le squadre nazionali e alla posizione delle società di appartenenza sono decise dal Comitato di presidenza, il quale si avvale di un apposito ufficio tecnico.
3. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la FIGC può avvalersi di società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono nominati su designazione del Presidente federale, sentito il Comitato di presidenza.

TITOLO II

LE FUNZIONI

A. FUNZIONI TECNICHE

Art. 13

Ordinamento del giuoco, dei campionati e delle squadre nazionali

1. La FIGC detta le regole del giuoco del calcio in aderenza alle norme della FIFA.
2. La FIGC disciplina l'affiliazione delle società e definisce, d'intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l'ordinamento dei campionati. La FIGC stabilisce i criteri di omologazione dei risultati; decide sull'assegnazione del titolo di campione d'Italia e ratifica le promozioni e le retrocessioni di serie; assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all'espletamento della giustizia sportiva e della funzione arbitrale.
3. Le Squadre nazionali costituiscono il "Club Italia" che è retto da un regolamento approvato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.

4. La divisa di gioco delle squadre nazionali è la maglia azzurra con lo scudetto tricolore della FIGC.

Art. 14 **Settore tecnico**

1. La FIGC svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione e il miglioramento della tecnica del giuoco del calcio. A tal fine si avvale di un apposito Settore tecnico, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. Al Settore tecnico è preposto un Presidente, nominato dal Consiglio federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici. Il Presidente del Settore tecnico è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall'AIA, uno designato dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.
4. Il Settore tecnico è la struttura tecnica federale con competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici. Il Settore tecnico svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.

Art. 15 **Settore per l'attività giovanile e scolastica**

1. La FIGC, di concerto con il CONI e con i competenti organi pubblici, promuove, disciplina e organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni attraverso un apposito Settore per l'attività giovanile e scolastica, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. I giovani calciatori possono essere tesserati per le società associate nelle Leghe ovvero che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività giovanile e scolastica. Queste ultime possono essere inquadrati nella LND con determinazione del Consiglio Federale adottata a maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto e partecipano,

ricorrendone le condizioni, alle votazioni per l'Assemblea federale nell'ambito della LND.

3. Al Settore per l'attività giovanile e scolastica è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
4. I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio federale, per un quadriennio assicurando la rappresentanza del Settore tecnico, delle Leghe e delle Componenti tecniche.
5. Il Settore per l'attività giovanile e scolastica, ha competenza per la definizione del rapporto con la scuola dell'obbligo, per la fissazione di regole, criteri e parametri nell'attività di reclutamento e formazione, per la determinazione di obiettivi di qualità tecnica e agonistica, nonché per la tutela sportiva, morale e sociale dei giovani calciatori.
6. Il Consiglio federale detta gli indirizzi per l'attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica e per la sua cooperazione con la LND, in particolare al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa dei campionati giovanili e contenere gli adempimenti per le società. Il Presidente federale, con il parere favorevole del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e sentito il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica, nomina un Coordinatore federale per l'attività giovanile e scolastica per ciascuna regione e può nominare un Coordinatore per ciascuna Provincia. Il Coordinatore federale partecipa alle riunioni del corrispondente Comitato regionale e nel caso sia nominato il Coordinatore provinciale, quest'ultimo partecipa alle riunioni della corrispondente Delegazione provinciale della LND.
Il Presidente Federale può, in qualsiasi momento, revocare la nomina del Coordinatore Federale o del Coordinatore Provinciale.
7. Per l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni, il Settore per l'attività giovanile e scolastica deve cooperare con le Leghe. Il Consiglio Federale, con delibera adottata a maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto, può determinare l'inquadramento delle società che operano esclusivamente nel Settore per l'attività giovanile e scolastica all'interno della LND.

Art. 16

Affiliazione e tesseramento

1. La FIGC procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società e di altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva, affinché venga favorita la partecipazione alla attività sportiva e la effettività della stessa.
2. Qualsiasi società, associazione o altro organismo che svolga l'attività sportiva del giuoco del calcio può ottenere l'affiliazione alla FIGC; a tal fine deve inoltrare al Presidente federale apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, conforme al presente statuto e ai Principi

Fondamentali, dall'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi, nonché dalla dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

3. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

4. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

5. I soggetti dell'ordinamento della FIGC sono obbligati al rispetto del Codice di comportamento sportivo adottato dal Consiglio Nazionale del CONI. Le disposizioni del Codice sono immediatamente vigenti nell'ordinamento federale, salvi i casi in cui il Codice stesso affida alla Federazione il compito di definire i meccanismi attuativi anche in relazione alla specificità di ciascuna disciplina sportiva.

6. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

Art. 17

Tutela medico-sportiva

1. La FIGC detta norme per la regolare sottoposizione di tutti i calciatori a controlli medici specialistici. A tale fine emana le norme per la tutela sanitaria dei giovani calciatori, del calcio nella scuola, dei calciatori dilettanti, dei calciatori professionisti e dei tecnici.

2. La FIGC aderisce incondizionatamente a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping o dalle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, e detta norme applicative dei principi e delle misure adottati dal CONI e dagli organi competenti per tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

B. FUNZIONI DI GESTIONE

Art. 18

Disciplina contabile

1. Il bilancio federale è redatto con chiarezza e precisione, in conformità alle disposizioni del codice civile e secondo i vigenti principi contabili economico-patrimoniali, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica della FIGC. Il patrimonio della FIGC è costituito da:

- Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- ratei e risconti;
- patrimonio netto;
- fondo per rischi ed oneri;
- trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- debiti.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Segretario generale e debitamente vistato dal Collegio dei revisori dei conti.

2. L'esercizio finanziario ha durata un anno e coincide con l'anno solare. La struttura del

bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio federale.

3. Il Segretario Generale, su proposta del Presidente federale, predispone annualmente il bilancio di previsione, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all'esame preventivo del Comitato di presidenza e quindi all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 novembre di ciascun anno o entro il 31 dicembre quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

4. Il Segretario Generale predispone annualmente il bilancio d'esercizio, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla FIGC. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente e indirettamente una partecipazione, deve essere inviato al Collegio dei revisori dei conti entro il 31 marzo di ogni anno o entro il 31 maggio quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

5. Il Collegio dei revisori dei conti predispone la relazione al bilancio nei 15 giorni successivi al ricevimento dello stesso. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in copia nella sede federale durante i 10 giorni che precedono il Consiglio federale affinché i Consiglieri possano prenderne visione. Il bilancio è sottoposto all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 aprile di ogni anno o entro il 30 giugno quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

6. Il bilancio di previsione e quello d'esercizio, con allegate le relazioni del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con allegato il bilancio di esercizio di eventuali società strumentali della FIGC, devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del CONI per l'approvazione.

7. Nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei revisori dei conti o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, deve essere senza indugio convocata l'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto, per deliberare sulla approvazione del bilancio. Il bilancio di previsione e quello d'esercizio dopo l'approvazione del CONI devono essere pubblicati, entro 15 giorni, sul sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio, nonché il bilancio d'esercizio di eventuali società strumentali della FIGC.

8. E'obbligatoria la revisione del bilancio e di quelli delle società direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

9. I bilanci programmatici di indirizzo dell'organo amministrativo sono presentati e sottoposti alla approvazione dell'Assemblea elettiva degli organi federali. Tali bilanci saranno oggetto di verifica assembleare al termine del quadriennio o del mandato per cui sono stati approvati.

10. La responsabilità del Presidente, dei Vice-Presidenti, dei Consiglieri federali e del Segretario generale è disciplinata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle norme di diritto comune sulla responsabilità degli amministratori.

Art. 19

Controlli sulle società

1. Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell'equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e

principi approvati dal CONI, e secondo la normativa vigente in materia. La FIGC è tenuta ad inviare, oltre agli atti alla cui trasmissione è obbligata per legge, tutti i documenti e le informazioni di cui il CONI, e gli organi dallo stesso preposti al controllo, facciano richiesta.

2. I compiti di cui al comma precedente sono svolti dagli organismi tecnici previsti dalla legge e dalla normativa federale.

3. La FIGC, sentita la LND, può emanare norme e istituire un organismo tecnico con funzioni di controllo sulle società dilettantistiche che partecipano a campionati nazionali.

TITOLO III LA STRUTTURA

A. L'ASSEMBLEA

Art. 20

Composizione ed elezione dell'Assemblea

1. L'Assemblea della FIGC si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle società o loro delegati, purché componenti degli organi amministrativi delle stesse società, le quali abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'assemblea ed a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. I Delegati per la LND sono eletti, per un quadriennio, dalle società che ne fanno parte e che risultino iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021, secondo il regolamento elettorale da essa emanato ed inviato al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla LND per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. Per l'elezione dei delegati hanno diritto di voto le società della LND che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione della relativa assemblea elettiva ed a condizione che nel medesimo periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. I Delegati atleti e tecnici, tesserati e in attività, sono eletti, per un quadriennio, dagli atleti e tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività secondo i regolamenti elettorali emanati dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti Regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la associazione non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la associazione stessa possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. I regolamenti elettorali delle Leghe, delle Associazioni rappresentative delle Componenti tecniche devono ispirarsi ai principi di democrazia interna, assicurando in particolare tra i Delegati assembleari eletti una equa rappresentanza delle minoranze interne e la rappresentanza di genere secondo quanto previsto nel presente statuto. Ai fini del presente comma è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e

l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla FIGC.

2. Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici, nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall'apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima un proprio Delegato e comunque nel rispetto di quanto previsto dai Principi Fondamentali. In ogni caso, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LND devono rappresentare il 34%, i voti spettanti ai Delegati delle Leghe professionistiche devono rappresentare complessivamente il 36%, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in ragione del 18% dei voti spettanti ai Delegati della Lega Nazionale Professionisti Serie A, del 6% dei voti spettanti ai Delegati della Lega Nazionale Professionisti Serie B e del 12% dei voti spettanti ai Delegati della Lega Italiana Calcio Professionistico, i voti spettanti ai Delegati atleti devono rappresentare il 20% e i voti spettanti ai Delegati tecnici devono rappresentare il 10%. Tra i Delegati atleti devono essere equamente rappresentati i professionisti e i dilettanti nonché le atlete e gli atleti. Tra i Delegati tecnici devono essere equamente rappresentate le categorie professionistiche e dilettantistiche. I regolamenti elettorali per le elezioni dei Delegati della LND, dei Delegati atleti e tecnici potranno prevedere che in aggiunta ai Delegati siano eletti anche i corrispondenti Delegati supplenti, i quali possano sostituirli nelle singole Assemblee in caso di impedimento temporaneo ovvero subentrare loro a titolo definitivo in caso di impedimento non temporaneo. I Delegati atleti e tecnici non possono ricevere né rilasciare deleghe. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, e degli Organi federali, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società o organismi affiliati o tesserati né direttamente, né per delega. In ogni ipotesi in cui la delega sia ammessa, essa deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce del soggetto affiliato e deve contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia di un documento di identità del legale rappresentante;
- la denominazione del soggetto affiliato delegato nonché le generalità del legale rappresentante.

3. Partecipano all'Assemblea della FIGC senza diritto al voto: i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC; il Presidente e i Vice-Presidenti della FIGC; gli altri componenti del Consiglio federale; i Presidenti dei Comitati regionali della LND; il Presidente della Corte federale di appello; il Presidente della COVISOC e i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

4. I lavori dell'Assemblea della FIGC sono diretti da un Presidente, eletto dai Delegati con votazione palese. Nelle assemblee elettive, il Presidente è proposto all'Assemblea, su indicazione della Federazione, d'intesa con il CONI. Il Presidente è assistito dal Segretario Generale della FIGC.

5. Non possono essere componenti dell'Assemblea, in qualità di Delegati eletti, i Consiglieri federali, gli arbitri in attività, coloro che svolgono attività lavorativa per la FIGC, quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione, nonché quanti siano stati colpiti da sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata complessiva risulti superiore ad un anno. I regolamenti elettorali della LND e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche determinano autonomamente gli ulteriori requisiti funzionali per la elezione dei rispettivi Delegati.

6. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Delegato, comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata e a seguito di determinazione del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.
7. Nelle assemblee elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI. I componenti della Commissione verifica poteri e i componenti della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
8. In ogni caso, la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare all'Assemblea federale ovvero alle assemblee delle Leghe, delle Componenti tecniche o dell'AIA.
9. Hanno diritto di voto nelle Assemblee elettive delle Leghe solo le società che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea.
10. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, il requisito della iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 è richiesto con decorrenza dalle elezioni del quadriennio olimpico 2021-2024.

Art. 21 Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria elettiva è convocata in sede elettorale dal Presidente federale dopo la conclusione dei Giochi olimpici estivi e deve riunirsi entro il 15 marzo dell'anno successivo. Ove, in caso di scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente tenuta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente federale o, per decisione del Consiglio federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche dello Statuto. È convocata e celebrata entro 90 giorni altresì quando ne faccia richiesta scritta un numero di Delegati rappresentanti almeno un terzo dei voti assembleari, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio federale.
3. Nei casi di impedimento non temporaneo, decadenza o dimissioni del Presidente federale ai sensi dell'art. 24, comma 9, le funzioni del Presidente federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione e alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni, sono assunte, secondo l'ordine stabilito dall'art. 24, comma 8, da un Vice-Presidente federale o da un componente del Consiglio federale.
4. L'assemblea elettiva della Federazione è convocata mediante comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Federazione, con link diretto dalla homepage, almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento e mediante successiva pec ovvero a mezzo raccomandata a/r trasmessa ai delegati assembleari. Con la convocazione viene pubblicato e trasmesso il regolamento dei voti redatto dalla Segreteria Federale per la elezione del Presidente Federale e per la elezione dei consiglieri federali delle componenti, diversi dai membri di diritto. Le

candidature a Presidente Federale ed a consigliere federale, diverso dai membri di diritto, devono essere presentate presso la Segreteria Federale almeno 40 giorni prima della assemblea, onde consentirne la pubblicazione sul sito federale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della medesima assemblea. Avverso il regolamento dei voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali e per ciascuna assemblea non può essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse. I termini e le modalità per la presentazione delle candidature sono stabiliti dalla Federazione in modo da garantire una adeguata conoscenza anticipata delle stesse rispetto alla data stabilita per l'Assemblea elettiva.

Art. 22

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea federale, elettiva o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari. In seconda convocazione l'Assemblea federale elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno il 35% dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari, fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 24, comma 11. L'Assemblea federale straordinaria non elettiva è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei Delegati aventi diritto a voto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea, elettiva o straordinaria, sono adottate con le maggioranze previste nel presente Statuto o, in assenza di diversa indicazione, con la maggioranza dei voti spettanti ai Delegati presenti. Nelle assemblee devono essere adottati sistemi di voto elettronico, che garantiscano certezza e trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. Per le sole Assemblee Federali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della Federazione adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.
3. La convocazione delle Assemblee è effettuata con comunicato ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della seduta, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 4 e dall'art. 37, comma 1.

Art. 23

Funzioni dell'Assemblea

1. Sono, inoltre, di competenza dell'Assemblea l'approvazione del bilancio d'esercizio in ipotesi di parere negativo del Collegio dei revisori o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI.
2. L'Assemblea nomina a vita, su proposta del Consiglio federale, per particolari benemerienze acquisite verso la FIGC, i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC.
3. L'Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale. Elegge, inoltre, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

B. IL PRESIDENTE, I VICE-PRESIDENTI E IL COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 24

Presidente federale e Vice-Presidenti

1. Il Presidente federale rappresenta la FIGC nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
2. Il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo, tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni riconosciute dal presente Statuto alla FIGC e non specificamente devolute ad altri organi e non rientranti nella gestione amministrativa della Federazione spettante al Segretario generale.
3. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, nonché, nelle materie di cui all'art. 25, il Comitato di presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio federale, anche su materie non delegabili. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio federale. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.
4. Il Presidente convoca almeno ogni bimestre e presiede il Comitato di presidenza e il Consiglio federale.
5. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura ai sensi dell'art 21, comma 4. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.
6. Il Presidente è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, fatte salve le previsioni di cui al successivo comma 11. Le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell'art. 20, comma 2.
7. Nella prima riunione utile, il Consiglio federale elegge due Vice-Presidenti. Il Vice-Presidente che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello designato dal Presidente, assume la carica di Vice-Presidente vicario. In caso di dimissioni o decadenza di un Vice-Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione.
8. I Vice-Presidenti, oltre le funzioni loro attribuite dal presente Statuto o ad essi delegate dal Presidente, svolgono funzioni sostitutive e di rappresentanza legale della FIGC in assenza o impedimento del Presidente. Tali funzioni sono svolte, nell'ordine, dal Vice-Presidente vicario e dall'altro Vice-Presidente.
9. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale. L'espletamento

dell'ordinaria amministrazione, e l'adozione di atti conservativi o indifferibili, è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, è garantita in prorogatio dal Vice Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio federale e il Presidente decadono immediatamente, e a quest'ultimo spetta in prorogatio l'ordinaria amministrazione e l'adozione di atti conservativi ed indifferibili, fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria. In ogni caso, l'Assemblea viene tenuta senza indugio ai sensi dell'art. 21, comma 3, del presente Statuto e comunque entro 90 giorni dall'accertamento dell'evento.

10. I Presidenti e i componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

11. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, questi ultimi laddove la FIGC costituisca una propria organizzazione periferica ai sensi dell'art. 5.3 primo capoverso del presente Statuto, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16, comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno la metà dei voti assembleari.

Art. 25

Comitato di presidenza

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dal Vice-Presidente vicario, e da tre componenti del Consiglio federale eletti in seno allo stesso in modo da assicurare complessivamente la presenza di due rappresentanti delle Leghe professionistiche, uno della Lega nazionale dilettanti e uno delle Componenti tecniche. La pubblicità delle sue riunioni è assicurata con verbali trasmessi ai Consiglieri federali.

2. Il Comitato di presidenza coadiuva il Presidente federale nella preparazione di tutti gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l'ordinaria amministrazione; esamina la predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni, nonché del bilancio consuntivo; esprime al Consiglio federale il proprio parere sulla nomina da parte del Presidente federale dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società controllate dalla FIGC, con vincolo per questi ultimi a riferire regolarmente al Comitato; sottopone all'approvazione del Consiglio Federale le misure economico-finanziarie per la tutela antinfortunistica degli atleti convocati per le squadre nazionali, tenendo conto della posizione delle società di appartenenza; svolge ogni altra funzione attribuita dal presente Statuto o dai regolamenti federali ovvero delegata dal Consiglio federale.

C. IL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 26

Elezione e composizione del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, oltre al Presidente federale, di venti componenti eletti in numero di: a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega; b) otto dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di quattro per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, due per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, due per la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) quattro atleti e due tecnici. Fra i

consiglieri federali della Lega Nazionale Dilettanti, deve essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante e un professionista e deve essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore ad uno; fra i tecnici devono essere rappresentate sia la categoria dilettantistica sia quella professionistica e deve essere assicurata la presenza di un componente di genere maschile e di un componente di genere femminile.

Sono membri di diritto del Consiglio Federale senza diritto di voto il Presidente dell'AIA e i membri italiani del Comitato esecutivo della FIFA e dell'UEFA.

2. Al Consiglio federale possono partecipare, su invito del Presidente federale e senza diritto di voto, il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica, il Presidente del Settore tecnico, il Presidente della Divisione Calcio a Cinque, il Presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica e il Presidente della Divisione Serie B Femminile.
3. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio federale senza diritto di voto, in relazione alla materia all'ordine del giorno, i Presidenti degli organismi tecnici federali di cui all'art. 19, commi 3 e 4, e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in Federazioni internazionali, nonché personalità eminenti della società civile, che si siano particolarmente distinti per motivi di ordine sociale, professionale, culturale o sportivo.
4. L'elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe, esclusi i loro membri di diritto, nonché l'elezione dei consiglieri federali da parte degli atleti e dei tecnici, avviene in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, ai Principi Fondamentali, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni i regolamenti alla Lega e/o associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.
I regolamenti devono rispettare, in ogni caso, i principi di democrazia interna, nonché la regola che l'elezione dei componenti del Consiglio federale avviene con espressione di preferenze e viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive. I Consiglieri federali espressi dalle Leghe e Componenti, ivi inclusi i Presidenti, che risultino inibiti per un periodo superiore a 60 giorni a ricoprire tale loro incarico in ragione di provvedimento assunto da Organi della giustizia sportiva, possono essere sostituiti, nel corso di esecuzione della sanzione disciplinare, da un Consigliere supplente, a condizione che quest'ultimo sia stato eletto con i medesimi criteri e le medesime modalità riservate ai Consiglieri titolari.
5. La costituzione del Consiglio federale si perfeziona con l'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea federale. Le riunioni del Consiglio federale sono convocate dal Presidente

federale e si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto.

6. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto, il Consiglio federale ivi inclusi il Presidente e i Vice-Presidenti decade, rimanendo in carica ai soli fini della ordinaria amministrazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente federale per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non si estende agli organi dell'AIA, agli Organi della giustizia sportiva, al Collegio dei revisori dei conti, agli organismi del Sistema delle Licenze UEFA e delle Licenze Nazionali. In caso di dimissioni o di decadenza di componenti del Consiglio federale tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, si procede, su decisione del Consiglio federale, ad integrazione con i primi dei non eletti per ciascuna componente, ferma restando la presenza di componenti di genere diverso secondo quanto previsto al precedente comma 1, sempre che questi abbiano riportato un numero di voti pari ad almeno la metà di quello riportato dall'ultimo degli eletti. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, deve essere prevista la copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che viene tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza. Nell'ipotesi in cui sia comunque compromessa la regolare funzionalità dell'organo deve essere celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

Art. 27

Funzioni del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo normativo e di indirizzo generale della FIGC. Il Consiglio Federale è preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
2. Il Consiglio federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta nazionale del CONI, per l'esame di cui allo Statuto del CONI; le norme per il controllo delle società; il manuale delle licenze FIGC per la partecipazione ai campionati professionistici; il manuale delle Licenze UEFA per la partecipazione alle competizioni europee; il regolamento sull'attività degli agenti di calciatori; le norme interne di amministrazione e contabilità e le norme organizzative per il funzionamento degli uffici della FIGC; ogni altra norma e linee guida necessarie per l'attuazione del presente Statuto. Emanava i principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'AIA e ne controlla il rispetto. Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle norme organizzative federali.
3. Su proposta del Presidente federale:
 - a) approva i programmi di carattere nazionale e internazionale della FIGC e ne segue lo svolgimento;
 - b) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo corredato della relazione sulla gestione;

- c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
- d) coordina l'attività agonistica organizzata dalle Leghe e delibera d'intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche, con la maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto, sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione;
- e) esamina i ricorsi delle società concernenti l'inquadramento delle stesse nelle Leghe, adottando i provvedimenti del caso;
- f) esercita il controllo della gestione amministrativa dell'AIA, nonché, attraverso il conto consuntivo annuale, delle Leghe per quanto riguarda le risorse derivate dalla FIGC;
- g) nomina i componenti della Commissione federale di garanzia con le modalità previste dall'art. 34;
- h) nomina i componenti o collaboratori degli Organi della giustizia sportiva;
- i) nomina i Presidenti del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- l) nomina i componenti degli organismi tecnici federali di cui all'art. 19, commi 3 e 4;
- m) approva gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, dell'AIA, del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- n) designa i candidati italiani per le cariche presso gli organismi internazionali della FIFA e dell'UEFA;
- o) può dichiarare la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento definito dal presente Statuto ed eventualmente nominare commissari straordinari stabilendone i poteri;
- p) riconosce le associazioni di calciatori e di tecnici comparativamente più rappresentative nell'ambito delle rispettive categorie;
- q) delibera sulla distribuzione delle risorse secondo criteri di mutualità calcistica;
- r) riconosce le società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- s) approva gli statuti delle società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- t) assume ogni determinazione di natura organizzativa e istituisce gli organismi, le commissioni o gli uffici previsti dal presente Statuto o comunque utili al funzionamento della FIGC e del suo ordinamento;
- u) in caso di mancata ratifica di provvedimenti assunti dal Presidente federale ai sensi dell'art. 24, delibera in merito agli effetti che ne derivano;
- v) svolge ogni funzione prevista dall'art. 3 del presente Statuto.

3 bis. Le norme che riguardano esclusivamente le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, ad eccezione di quelle relative ai controlli sulle società, sono emanate dal Consiglio Federale d'intesa con la medesima Lega.

3 ter. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera d) del comma 3 per le delibere sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, in tutti i casi in cui è prevista l'intesa con la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nell'eventualità di mancato raggiungimento della stessa in Consiglio Federale continua ad applicarsi la normativa in vigore. Nel caso di mancata intesa su una deliberazione annuale obbligatoria, rimane in vigore la formulazione già approvata per la stagione sportiva precedente.

4. Il Consiglio federale, inoltre, può esprimere, su richiesta del Presidente o su proposta di un suo componente, indirizzi in merito a ogni situazione che comunque interessi l'attività tecnico-sportiva della FIGC e lo svolgimento del giuoco del calcio.

5. Il Consiglio federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi e obiettivi di interesse federale. Ogni componente del Consiglio federale, inoltre, può rivolgere interrogazioni, anche in forma

scritta, al Presidente federale. Questi è tenuto a rispondere non oltre la prima seduta successiva del Consiglio.

Art. 28 **Decadenza organi federali**

1. Ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti. L'organo federale decaduto permane in prorogatio per l'espletamento della sola ordinaria amministrazione, e per l'adozione di atti conservativi o indifferibili, fino al suo rinnovo, cui si procede senza indugio secondo le procedure ordinarie e, comunque, non oltre novanta giorni.
2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

D. IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 28 bis **Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile in base agli indirizzi e sotto la vigilanza del Consiglio federale.
3. Il Segretario Generale, inoltre:
 - a) esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b) assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Federale, del Comitato di Presidenza, e ne redige i verbali, anche avvalendosi della Segreteria Federale. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati della Federazione o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria;
 - c) coordina e dirige la Segreteria Federale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento;
 - d) cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;
 - e) predispone il bilancio consuntivo e quello di previsione;
 - f) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
 - g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Presidente e del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento;
 - h) dirige le attività a rilevanza economica e commerciale della Federazione.

E. CARICHE FEDERALI

Art. 29 **Requisiti, incompatibilità e gratuità**

1. Fermo il rispetto dei requisiti generali stabiliti dallo statuto del CONI per i componenti degli organi elettivi e di nomina, e i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI per il Presidente e i componenti del Consiglio federale,

possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, se in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, dal CONI, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno. È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento. Non possono altresì essere eletti coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FIGC, nonché coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal CONI stesso. Con riferimento ai requisiti previsti al precedente art. 11, comma 3, possono essere eletti atleti che abbiano preso parte a competizioni nazionali o regionali per almeno due anni nell'ultimo decennio, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti elettorali.

1bis. Il requisito del tesseramento non è richiesto per i componenti degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.

1ter. I componenti degli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla federazione.

1quater. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

2. La qualifica di Consigliere federale eletto è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, di componente degli

organismi di cui all'art. 4, comma 3, e all'art. 9, comma 5, di componente della Commissione federale di garanzia, di componente degli organi della giustizia, nonché lo status di ufficiale di gara sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società affiliata alla FIGC, fatte salve per gli ufficiali di gara le cariche nell'ambito dell'AIA.

3. La carica di Presidente federale è incompatibile con ogni altra carica elettiva federale, di Lega, di Componente tecnica o di società. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Consigliere federale sono incompatibili con altre cariche elettive sportive nazionali in organismi riconosciuti dal CONI.

4. La Commissione Federale di Garanzia accerta immediatamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla elezione, eventuali ipotesi di incompatibilità e contesta la stessa all'interessato, diffidandolo a esercitare l'opzione entro i successivi 15 giorni, con espressa comunicazione che in assenza sarà dichiarato decaduto. Scaduto il termine, la Commissione Federale di Garanzia, esaminate eventuali memorie o osservazioni dell'interessato e accertato l'esercizio o il mancato esercizio dell'opzione, in caso di persistenza dell'incompatibilità, se entrambe le cariche sono federali dichiara decaduto l'interessato dall'ultima, ovvero, nelle altre ipotesi, dalla carica federale. Prima della dichiarazione di decadenza, l'interessato può sempre esercitare l'opzione. In ogni caso, durante il procedimento di accertamento dell'eliminazione della causa di incompatibilità, l'interessato che non abbia ancora optato può esercitare, con riferimento all'ultima carica, solo poteri di ordinaria amministrazione e gli atti conservativi o indifferibili.

5. Sono altresì incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interesse anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

6. I regolamenti federali disciplinano gli altri casi di conflitti di interesse e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni.

7. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. È prevista una indennità in favore del Presidente Federale e degli altri componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali investiti da particolari cariche. L'entità delle indennità è determinata dal Consiglio Federale.

TITOLO IV LE GARANZIE

Art. 30

Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata.

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto

disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali. Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi della normativa vigente o da regolamenti federali aventi a oggetto rapporti meramente patrimoniali, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 10.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 90 giorni ovvero a 12 turni di campionato; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori o la squalifica del campo per un numero di turni inferiore a 90 giorni ovvero a 6 gare interne.

4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

6. In ogni caso, devono essere osservati i Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e le norme statutarie e regolamentari federali di loro attuazione.

Art. 31

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno, nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente.

2. Tutti i componenti del Collegio restano in carica per un quadriennio.

3. Per l'elezione del Presidente del Collegio l'Assemblea federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria federale da ciascuna Lega o Componente tecnica. Ai fini delle candidature, si applicano le previsioni dell'art. 21, comma 4. I candidati devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori contabili

4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile della FIGC e dei suoi organi. I componenti del Collegio devono essere invitati a tutte le riunioni degli organi federali.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne assume la carica il candidato che abbia ottenuto nell'Assemblea Nazionale elettiva almeno il 50% dei voti riportati dal Presidente uscente; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione subentra provvisoriamente il componente nominato più anziano fino a che l'Assemblea Nazionale straordinaria – che dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento – abbia provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.

Art. 32 **Ufficiali di gara**

1. La regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli ufficiali di gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del CONI e dalle norme federali.
2. Gli ufficiali di gara, sono organizzati con autonomia operativa, amministrativa, gestionale e tecnica, nell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), che provvede al loro reclutamento, formazione, inquadramento e impiego, anche attraverso proprie articolazioni territoriali. L'AIA opera nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
3. L'AIA adotta i propri regolamenti che sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l'AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.
4. Gli associati all'AIA eleggono per il quadriennio olimpico il proprio Presidente e gli altri organi previsti dal regolamento dell'AIA, secondo un proprio regolamento elettorale. Tutte le cariche nell'ambito dell'AIA sono incompatibili con qualsiasi carica federale, di Lega o di Componente tecnica.
5. Gli organi tecnici arbitrali sono nominati con le competenze e le modalità previste dal regolamento dell'AIA.
6. Nella propria organizzazione interna l'AIA, con apposito regolamento, adotta modelli organizzativi idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, con particolare riguardo alle attività degli organi tecnici. I predetti modelli devono prevedere:
 - a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
 - b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo volti a rilevare e far sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - c) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
7. Gli associati all'AIA sono soggetti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC. Il regolamento dell'AIA disciplina le competenze della giurisdizione domestica.
8. In relazioni agli specifici argomenti all'ordine del giorno, il presidente dell'AIA può essere invitato alle riunioni del Comitato di presidenza.

Art. 33
Ordinamento della giustizia sportiva

1. Gli Organi della giustizia sportiva agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC disciplina i casi di astensione e di ricsuzione dei giudici in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI.

2. Le norme relative all'ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa, la parità delle parti, il contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, assicurandone altresì la ragionevole durata. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal Codice di giustizia sportiva della FIGC in conformità a quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva e dal Codice della giustizia sportiva. Restano ferme le ipotesi previste dall'art. 30, comma 3.

3. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC prevede le fattispecie di illecito e le corrispondenti sanzioni, prevede ipotesi di esclusione e attenuazione della responsabilità delle società, di patteggiamento della sanzione non oltre la decisione di primo grado e prevede norme di tipo premiale per i tesserati o le società che diano un contributo di rilevante collaborazione per la individuazione di tesserati o società responsabili di comportamenti disciplinarmente rilevanti. La FIGC, con le modalità disciplinate nel Codice di Giustizia Sportiva, trasmette al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva ai fini del loro inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

4. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso la FIGC sono ad essa corrisposte, con impiego dei relativi introiti per finanziare la giustizia sportiva e, per il residuo, per programmi finalizzati a promuovere il calcio giovanile, scolastico e di base o per finalità solidaristiche. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso le Leghe sono corrisposte alla Lega competente, che impiega i relativi introiti, d'intesa con la FIGC, per:

- a) premiare le società più virtuose sotto il profilo disciplinare e del fair-play, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
- b) premiare le società che schierano giocatori del vivaio nazionale di età inferiore ai 21 anni, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
- c) perseguire finalità solidaristiche.

5. Il Codice di giustizia sportiva stabilisce i comportamenti che sono preclusi ai dirigenti cui è irrogata la sanzione della inibizione, prevedendo in particolare le ipotesi di applicazione delle preclusioni previste per le persone fisiche dal Codice disciplinare della FIFA.

6. Gli Organi della giustizia sportiva hanno piena cognizione sulle condotte dei soggetti dell'ordinamento federale relative alle norme federali e ai regolamenti di Lega, dell'AIA o di settore. La previsione di organi disciplinari per specifiche categorie di tesserati è consentita nei limiti stabiliti dalle norme federali e unicamente con riguardo ad aspetti strettamente interni alle categorie.

7. Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI, nonché dalle disposizioni degli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater dello Statuto del CONI.

8. Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale può concedere la grazia

se è stata scontata almeno la metà della pena, ad eccezione delle ipotesi in cui la sanzione sia stata irrogata per violazione delle norme antidoping. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia e indulto.

9. La Corte federale di appello può concedere la riabilitazione.

Art. 34

L'organizzazione della giustizia sportiva

1. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva in conformità con i Principi di giustizia sportiva e il Codice della giustizia sportiva emanati dal CONI assicurandole i mezzi ed il personale necessari, anche avvalendosi di referendari che possano svolgere funzioni di ausilio ed assistenza agli Organi della giustizia sportiva. È assicurato il doppio grado di giurisdizione sportiva, secondo le modalità previste dallo Statuto del CONI.

2. È istituita nella FIGC la Commissione federale di garanzia. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti della Commissione sono scelti tra professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, che siano di alta reputazione e di notoria moralità e indipendenza. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato.

3. La Commissione federale di garanzia garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva. La Commissione:

- a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli Organi della giustizia sportiva;
- b) a seguito delle candidature presentate dagli interessati, verifica il possesso da parte di quest'ultimi dei requisiti previsti dal presente Statuto alla carica di componente della Corte federale di appello e della Corte sportiva di appello a livello nazionale, di componente del Tribunale federale a livello nazionale, di Giudici sportivi nazionali, di Procuratore federale, di Procuratori Aggiunti, di Sostituti procuratori federali ed indica al Consiglio federale la lista dei nominativi di tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti;
- c) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della giustizia sportiva;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli Organi di giustizia sportiva.

4. Sono Organi del sistema della giustizia sportiva:

- a) la Corte federale di appello;
- b) il Tribunale federale;
- c) la Corte sportiva di appello;
- d) i Giudici sportivi;
- e) la Procura Federale;

- f) gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto o dai regolamenti federali.
5. La Corte sportiva di appello a livello nazionale, Il Tribunale federale a livello nazionale, la Corte federale di appello e la Procura federale hanno sede in Roma presso la FIGC. I Giudici sportivi nazionali hanno sede presso le rispettive Leghe di competenza. I Giudici sportivi territoriali, la Corte sportiva di appello e il Tribunale federale a livello territoriale hanno sede presso le rispettive articolazioni territoriali della LND.
6. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni nazionali.
7. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni nazionali.
8. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali.
9. I Tribunali federali a livello territoriale sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello territoriale. La Corte sportiva di appello a livello territoriale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali.
10. La Corte sportiva di appello a livello nazionale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali.
11. La Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso:
- le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale;
 - le decisioni dei Tribunali federali a livello territoriale.
- Inoltre la Corte federale di appello:
- giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
 - su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi territoriali e nazionali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale;
 - su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva;
 - su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
 - esercita le altre competenze previste dalle norme federali.
12. Il Presidente federale può promuovere di fronte alla Corte federale di appello eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall'AIA o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del CONI o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell'AIA e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.
13. La Corte federale di appello si articola in sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive. Le sezioni con funzioni giudicanti possono pronunciarsi a sezioni unite nei casi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.
14. Nei procedimenti relativi a violazioni in materia gestionale ed economica che si svolgono dinnanzi al Tribunale federale e alla Corte federale di appello, i collegi giudicanti sono integrati da almeno due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale, economico-aziendale e tributaria, nominati dal Consiglio Federale.
15. In materia di doping, si applicano le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI. I provvedimenti di clemenza non si applicano per le violazioni alle Norme predette.

16. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Essa esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia sportiva, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping. La Procura federale si può articolare in sezioni e si compone di un Procuratore federale, di Procuratori federali aggiunti fino al numero di cinque, di Sostituti procuratori federali il cui numero è stabilito dal Consiglio federale. La procura federale si avvale di Collaboratori, nominati dal Consiglio federale.

17. Il mandato dei componenti degli Organi della giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale, ha durata quadriennale ed è rinnovabile per due volte. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.

18. I componenti degli Organi della giustizia sportiva e della Procura federale prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese nella misura prevista dai regolamenti federali. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico. I componenti degli organi della Giustizia sportiva e della procura federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, rendono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

Art. 35

Requisiti per le nomine negli Organi della giustizia sportiva

1. Possono essere nominati giudici sportivi nazionali, componenti della Corte federale di appello, della Corte sportiva di appello a livello nazionale e del Tribunale federale a livello nazionale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai;
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

2. Possono essere nominati Procuratore federale o Procuratore federale Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai;
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- e) alti ufficiali delle forze dell'ordine, anche a riposo.

3. Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai;
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;

- e) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - f) ufficiali delle forze dell'ordine anche a riposo;
 - g) laureati in materie giuridiche, con due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
4. Possono essere nominati Giudici sportivi territoriali e componenti della Corte sportiva di appello e del Tribunale federale a livello territoriale, coloro che siano:
- a) laureati in giurisprudenza;
 - b) diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la FIGC per almeno tre anni;
 - c) diplomati delle scuole superiori che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 36

Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche

1. La COVISOC esercita funzioni di controllo sull'equilibrio economico-finanziario e sul rispetto dei principi della corretta gestione delle società di calcio professionistiche secondo quanto stabilito nelle NOIF, nonché le altre funzioni previste dalle norme federali.
2. La COVISOC è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.
3. Possono essere nominati componenti della COVISOC coloro che, in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano:
 - a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
 - c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
4. Il mandato dei componenti della COVISOC ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
5. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della COVISOC assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori *contabili* o nell'albo dei consulenti del lavoro.
6. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente delle Commissioni Licenze UEFA e degli Organismi del sistema delle Licenze Nazionali. I componenti della COVISOC e i componenti del nucleo di ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio; a essi è comunque fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 37

Revisione dello Statuto

1. L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto a maggioranza dei presenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto per la valida costituzione dell'Assemblea. Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte ad una Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno sessanta giorni prima della seduta.
2. Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea straordinaria, entrano in vigore il giorno successivo all'esaurimento della procedura d'approvazione prevista dalle norme vigenti.

Art. 38
Scioglimento della FIGC

1. Lo scioglimento della FIGC è deliberato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria su proposta unanime del Consiglio federale. Il patrimonio della FIGC è devoluto al CONI o ad altri organismi indicati dal CONI.
2. Possono chiedere la convocazione di una Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della FIGC un numero di società pari almeno ai quattro quinti di tutte le società affiliate alla FIGC.
3. L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della FIGC è validamente costituita e può validamente deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei delegati di ciascuna Lega e di ciascuna Componente tecnica.

NORME TRANSITORIE E FINALI

- I. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche sono l'Associazione italiana calciatori (AIC) per gli atleti e l'Associazione italiana allenatori di calcio (AIAC) per i tecnici.
- II. Il Presidente federale, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che si rendano necessarie per ottenere l'approvazione di cui all'art. 37, comma 2, per ottenere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, per ottenere l'approvazione obbligatoria dei competenti organismi internazionali, nonché a fini di coordinamento formale, di rettifica di errori materiali e di numerazione definitiva di articoli e commi.
- III. L'operatività della Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC) termina con l'insediamento della Commissione prevista dall'art. 13 bis del decreto legislativo n. 36/2021.



COMUNICATO UFFICIALE N. 119 – 2024/2025

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C (di seguito solo Corso) che si svolgerà a Alessandria dal 20/01/2025 al 18/04/2025.

1. Il Settore Tecnico della FIGC indice il Corso sopra indicato e ne affida l'organizzazione all'AIAC. La qualifica di **Allenatore UEFA C** è regolata dall'**art. 24** del **Regolamento del Settore Tecnico**.
2. Il Corso è riservato ai residenti delle regioni **Piemonte e Valle d'Aosta, escluse le province di Novara e Vercelli**, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età minima **18 anni**, compiuti alla data di scadenza della domanda;
 - b) certificazione di **idoneità** alla pratica sportiva **non agonistica** del giuoco del calcio, con **validità fino al termine del Corso**.

Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Potranno essere ammessi anche coloro che, per accertati motivi di lavoro o di studio, hanno il domicilio nelle regioni **Piemonte e Valle d'Aosta, escluse le province di Novara e Vercelli**. In questo caso dovranno presentare copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'Università o di altro Istituto scolastico. **Non saranno accettate autocertificazioni di domicilio/residenza.**

Il Settore Tecnico può autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani **residenti all'estero**, previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'**AIRE**, in corso di validità.

3. **Non potranno essere ammessi al Corso** i candidati che, nella stagione sportiva 2023/24 e in quella in corso, siano stati squalificati o abbiano patteggiato una squalifica:
 - a) per un periodo superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi;
 - b) per aver svolto mansioni riservate a tecnici di categoria superiore senza la specifica autorizzazione in deroga del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

Inoltre, non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo. In questo caso potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica.

4. Il Corso si svolgerà a **Alessandria** e avrà una durata complessiva di **132 ore (28 ore in modalità online e 104 ore in presenza)**, secondo il seguente calendario:
- dal 20 al 25 gennaio;
 - dal 3 all'8 febbraio;
 - dal 17 al 22 febbraio;
 - dal 3 all'8 marzo;
 - dal 17 al 22 marzo;
 - dal 31 marzo al 5 aprile.

Gli esami si terranno dal 15 al 18 aprile 2025.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì (dalle 18:00 alle 20:00 e dalle 20:30 alle 22:30) e il sabato (dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 11:00 alle 13:00), con l'obbligo di frequenza. Le lezioni in modalità online si svolgeranno nell'arco di due settimane nel periodo compreso tra la terza e la quinta settimana, nelle stesse fasce orarie. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

Sarà cura dell'AIAC fornire il protocollo previsto per le lezioni online. **Non sarà consentito seguire le lezioni "in movimento" e/o con telecamera "spenta". La violazione di tali norme sarà considerata a tutti gli effetti assenza.**

5. Il Settore Tecnico potrà autorizzare fino ad un **massimo di 14 ore di assenza**, oltre le quali le ore andranno recuperate in un successivo Corso, al termine del quale potrà essere svolto l'esame. Qualora il numero di ore di **assenza** fosse **superiore a 40 ore** il corsista sarà **escluso** dal Corso.
6. Il numero degli **ammessi** al Corso è stabilito in un massimo di **44 allievi** provenienti dalle graduatorie oltre ad eventuali sovrannumero. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di **annullare** il Corso se il **numero** degli allievi partecipanti risulterà **inferiore a 30**.
7. Saranno formate due graduatorie: la **graduatoria A**, stilata per titoli tenendo conto delle attività di cui all'allegato A e la **graduatoria B**, riservata a quanti presenti nelle liste di censimento (dirigente-allenatore) degli ultimi tre anni fornite dai Comitati Regionali della FIGC. La graduatoria B sarà stilata secondo i seguenti criteri di priorità:
- a) tesseramento nelle ultime tre stagioni sportive (2021/22, 2022/23 e 2023/24);
 - b) tesseramento per due stagioni sportive negli ultimi tre anni nella stessa società;
 - c) tesseramento per due stagioni sportive negli ultimi tre anni in società diverse.

Come ulteriori discriminanti saranno valutati nell'ordine:

- d) laurea;
- e) corso CONI-FIGC;
- f) corso Grassroots Level E;
- g) maggior età anagrafica.

Gli allievi provenienti da quest'ultima graduatoria potranno partecipare a un Corso Licenza D solo dopo due stagioni sportive dal conseguimento del titolo UEFA C.

Saranno ammessi a un test d'ingresso i primi 22 della graduatoria A (a parità di punteggio costituisce titolo preferenziale la maggiore età), i primi 38 della graduatoria B e le migliori 8 candidate.

Il **test d'ingresso** consisterà in una prova pratica di tecnica calcistica e in un colloquio condotto da tecnici delegati dal Settore Tecnico, che stabiliranno l'idoneità o meno all'ammissione al Corso. L'idoneità conseguita sarà ritenuta valida per un eventuale Corso successivo.

Saranno **ammessi** al Corso i primi 15 candidati idonei della graduatoria A, i primi 25 candidati idonei della graduatoria B e le migliori 4 candidate idonee.

Qualora non venisse raggiunto il numero di 25 candidati idonei dalla graduatoria B, l'elenco degli ammessi sarà integrato con candidati provenienti dalla graduatoria A e viceversa. Ad ulteriore integrazione saranno prese in considerazione eventuali altre candidate idonee e, previo test d'ingresso da svolgersi in un secondo momento, anche coloro che sono in graduatoria (alternativamente graduatoria B e graduatoria A), ma non ammessi al primo test d'ingresso.

8. Potranno essere ammessi al Corso, in **sovrannumero**:

- a) un candidato, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, indicato dalla FIGC;
- b) un candidato, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, indicato dal Presidente del Comitato Regionale della LND a cui sia stato deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative giovanili per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate;
- c) candidati con disabilità motoria. Dopo aver presentato domanda sul portale www.mycorsi.it dovranno inviare la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari, entro la data di scadenza della domanda, per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico FIGC (sezionemedica.cov@figc.it), allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (certificato di invalidità e/o L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica. Per la natura stessa dello specifico ruolo e per l'organizzazione del Corso stesso non saranno esaminate disabilità di tipo sensoriale o intellettivo;
- d) calciatori che abbiano partecipato a una fase finale dei Campionati d'Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A;
- e) i responsabili delle prime squadre partecipanti al campionato di Eccellenza, con qualifica Licenza D, che abbiano ottenuto la promozione in Serie D nella stagione sportiva 2023/24;
- f) allievi che provengono da Corsi precedenti non completati per aver svolto assenze superiori alle 14 ore e inferiori alle 40;
- g) allievi con cittadinanza estera presentati alla FIGC dalla federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere che siano stati abilitati Allenatori UEFA C saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico. Sarà verificata tramite colloquio la **conoscenza della lingua italiana**.

9. La domanda di ammissione dovrà essere compilata sul sito www.mycorsi.it entro il **02/01/2025**. **Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza.** I partecipanti al Corso non potranno frequentare, nello stesso periodo, un altro Corso organizzato dal Settore Tecnico.
10. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale verifica della validità formale delle relative dichiarazioni, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
 - a) il Presidente dell'AIAC o un suo delegato;
 - b) un delegato del Settore Tecnico della FIGC;
 - c) il Coordinatore del SGS o un suo delegato.
11. La graduatoria completa degli allievi sarà pubblicata sul sito www.mycorsi.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate per e-mail a corsiabilitazione@assoallenatori.it entro e non oltre tre giorni dalla data della pubblicazione.
12. **Per ogni informazione inerente alle graduatorie e agli aspetti logistici e organizzativi del Corso contattare l'ufficio AIAC all'indirizzo e-mail corsiabilitazione@assoallenatori.it.**
13. Il programma delle lezioni, che potrà prevedere trasferte di studio, sarà comunicato per tempo agli ammessi al Corso che si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico.
14. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria. La rinuncia dovrà essere comunicata attraverso il proprio profilo sul sito www.mycorsi.it.
15. I partecipanti al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **722,00 €**, comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 30,00 €.
16. Il Corso per l'abilitazione a UEFA C si concluderà con un **esame finale**. Per il conseguimento della Licenza sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie d'esame. In caso di insufficienza in una o due materie, la Commissione composta dai docenti di tutte le materie d'esame potrà decidere di far sostenere un esame di riparazione in alternativa alla bocciatura.
17. **L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso.** Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e **la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.** Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi.

Publicato in Firenze, 14/11/2024

Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini

ALLEGATO A

La graduatoria A sarà stilata sulla base dei seguenti requisiti:

- a) attività di calciatore / calciatrice;
- b) attività di allenatore;
- c) attività di arbitro;
- d) qualifiche;
- e) titoli di studio.

a) ATTIVITÀ DI CALCIATORE / CALCIATRICE

Il punteggio, calcolato per stagione sportiva, verrà assegnato solo con una presenza in almeno una gara di campionato (autocertificata). Nel caso in cui il calciatore abbia militato in più di una società nel corso della stessa stagione, i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso Federazione estera sarà valutata dalla Commissione.

pt.	
4.00	· Serie A
3.00	· Serie B
2.50	· Serie C / Lega Pro / I Divisione
2.00	· Serie C2 / II Divisione · Primavera / Primavera 1 / Primavera 2
1.50	· Serie A femminile · Serie D / Interregionale / CND
1.00	· Primavera 3 / Primavera 4 / Berretti · Eccellenza
0.70	· Promozione · Serie A2 femminile / B femminile
0.50	· Prima Categoria · Serie C femminile
0.30	· Seconda Categoria · Serie D / Eccellenza femminile / Promozione femminile
0.10	· Terza Categoria
Per ogni gara Ufficiale Internazionale disputata in:	
0.50	· Nazionale A
0.30	· Nazionale U23, Nazionale U21, Nazionale Olimpica e Nazionale A femminile
0.20	· Nazionali Giovanili maschili e femminili · Rappresentativa Serie B / Serie C / Serie D · Nazionale U23 femminile

b) ATTIVITÀ DI ALLENATORE / ALLENATRICE

Il punteggio relativo all'attività svolta in ciascuna stagione sportiva sarà attribuito solo in caso di tesseramento e, negli specifici casi di deroga/autorizzazione, previa presentazione della relativa documentazione.

pt.	
3.00	· Responsabile Prima Squadra Eccellenza
2.00	· Responsabile Prima Squadra Promozione
1.00	· Responsabile Prima Squadra Prima Categoria · Responsabile Juniores Nazionale U19 · Responsabile Prima Squadra Serie C femminile
0.70	· Responsabile Prima Squadra Seconda Categoria · Responsabile Juniores Regionale U19 · Responsabile Prima Squadra D / Eccellenza / Promozione femminile
0.50	· Responsabile Prima Squadra Terza Categoria · Responsabile Juniores Provinciale U19
1.50	· Allenatore in Seconda Eccellenza
1.00	· Allenatore in Seconda Promozione
0.50	· Allenatore in Seconda Prima Categoria · Allenatore in Seconda Juniores Nazionale U19 · Allenatore in Seconda Serie C femminile
0.35	· Allenatore in Seconda Seconda Categoria · Allenatore in Seconda Juniores Regionale U19 · Allenatore in Seconda Serie D / Eccellenza / Promozione femminile
0.25	· Allenatore in Seconda Terza Categoria · Allenatore in Seconda Juniores Provinciale U19
0.75	· Collaboratore Eccellenza
0.50	· Collaboratore Promozione
0.25	· Collaboratore Prima Categoria · Collaboratore Juniores Nazionale U19 · Collaboratore Serie C femminile
0.10	· Collaboratore Seconda Categoria · Collaboratore Juniores Regionale U19 · Collaboratore Serie D / Eccellenza / Promozione femminile
0.10	· Collaboratore Terza Categoria · Collaboratore Juniores Provinciale U19

c) ATTIVITÀ DI ARBITRO

Riconosciuta solo con certificazione AIA per attività di almeno tre anni.

pt.	
1.00	· Arbitraggio

d) QUALIFICHE

Le qualifiche saranno riconosciute solo se in corso di validità e se si è in regola con la quota di iscrizione all'Albo.

pt.		vedi nota
5.00	· Terza Categoria	*
4.00	· Licenza D	
3.00	· Dilettante	
2.00	· Osservatore calcistico / Match Analyst (per i Corsi svolti presso il Settore Tecnico)	
2.00	· Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 2002/03) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	**
1.00	· Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 1999/00 alla stagione 2001/02) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	
5.00	· Istruttore di Giovani Calciatori (abilitati fino alla stagione 1997/98)	***
2.50	· Istruttore di Calcio (stagione 2014/15)	
1.50	· Calcio a Cinque – Licenza A	****
1.00	· Calcio a Cinque / UEFA Futsal B	
3.00	· Preparatore Atletico	*****
1.00	· Preparatore Atletico Settore Giovanile	
2.00	· UEFA GK A / Portieri	*****
1.00	· UEFA GK B	
0.50	· Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile	
0.50	· Paralimpico e Beach Soccer – Licenza A / Licenza B	

Nota: i punteggi con lo stesso numero di asterischi non sono cumulabili tra loro.

e) TITOLI DI STUDIO

Per i titoli acquisiti all'estero allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR). **Il punteggio sarà assegnato solo in presenza del Diploma o certificato di Laurea che dovrà essere caricato sul portale www.mycorsi.it.**

pt.	
7.00	· Lauree magistrali in: · Scienze Motorie · Materie Psicopedagogiche
6.00	· Laurea triennale in Scienze Motorie (indirizzo calcio)
5.00	· Lauree triennali in: · Scienze Motorie · Materie Psicopedagogiche
5.00	· Diploma ISEF
4.00	· Laurea magistrale (altre Facoltà)
3.00	· Laurea triennale (altre Facoltà)
1.00	· Diploma di scuola media superiore

Nota: sono cumulabili le lauree di Facoltà diverse.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE n. 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 (nel prosieguo “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o “RGPD”), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.

- 1. Finalità del trattamento** - FIGC tratta i dati personali degli interessati ai fini della partecipazione degli stessi ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico e per le finalità necessarie a svolgere le attività sue proprie, per le quali si rinvia alle altre specifiche informative, e, quindi, per perseguire i legittimi interessi derivanti dal suo ruolo di istituzione di riferimento per l’organizzazione e l’amministrazione del giuoco del calcio in Italia, nonché della sua promozione. Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC dei compiti istituzionali ad essa demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti all’organizzazione e alla gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere. FIGC tratta i dati personali anche per adempiere ad obblighi di legge e per svolgere attività di interesse pubblico.
- 2. Modalità del trattamento** - FIGC raccoglie e tratta i dati personali spontaneamente comunicati, all’atto del tesseramento o della richiesta di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico, direttamente dagli interessati o per loro conto da parte di genitori, agenti, società o leghe, nonché qualsiasi altro dato o informazione comunicati dagli interessati successivamente. Il trattamento può essere svolto sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è previsto che il titolare si avvalga di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi della normativa applicabile.
- 3. Natura del conferimento dei Dati** - Il conferimento dei Dati è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1 e ha ad oggetto un trattamento necessario sia per dare seguito ad una richiesta dell’interessato finalizzata ad instaurare un rapporto con FIGC sia per il perseguimento dei legittimi interessi istituzionali e statuari della Federazione. Questo significa che FIGC potrà porre in essere operazioni di trattamento anche senza il consenso esplicito dell’interessato, purché per motivi attinenti alle finalità indicate.
- 4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere** - Il mancato conferimento dei Dati renderà impossibile per l’interessato la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico.
- 5. Comunicazione dei Dati** - I Dati potranno essere conosciuti dagli addetti al Settore Tecnico di FIGC. I Dati potranno essere condivisi, per il perseguimento delle finalità descritte, tra i competenti uffici della Federazione (inclusi quelli delle sue componenti) e anche con diversi soggetti terzi all’uopo nominati responsabili del trattamento, siano essi fornitori di beni o servizi o partner commerciali della Federazione. I Dati potranno dover essere comunicati alle società sportive, sia per motivi di tesseramento che di disciplina, alle leghe, alle sezioni, agli organizzatori delle gare, al CONI, come anche ad enti internazionali come altre federazioni, UEFA, FIFA, CIO, WADA. Tutti questi soggetti tratteranno i dati personali ricevuti quali titolari di autonomi trattamenti. I Dati saranno comunicati agli organi di giustizia sportiva, nazionale e internazionale. Inoltre si ricorda che FIGC è tenuta a comunicare i dati personali trattati alle autorità, quando è così richiesto ai sensi di legge.
- 6. Diffusione dei Dati** - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC, e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
- 7. Trasferimento dei Dati all’estero** - Nel caso in cui i dati personali debbano essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), se non è stato raccolto un preventivo ed esplicito consenso dell’interessato, FIGC assicura che l’eventuale trasferimento avverrà in virtù di clausole contrattuali standard ovvero di norme vincolanti d’impresa o di un idoneo codice di condotta. I riferimenti del meccanismo applicabile al caso specifico saranno comunicati in risposta ad eventuali richieste. Le comunicazioni dei dati personali a UEFA e FIFA avvengono sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione dell’Unione Europea.
- 8. Diritti dell’interessato** - Ciascun interessato ha il diritto di richiedere a FIGC di accedere ai propri dati personali, di rettificarli, cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti. Per contattare il titolare del trattamento è possibile inviare un’email all’indirizzo privacy@figc.it.
Inoltre, a norma del RGPD, FIGC ha designato un responsabile della protezione dei dati. che può essere contattato:

via email all’indirizzo protezionedati@figc.it

o inviando una raccomandata A/R a:

Responsabile della protezione dei dati
c/o Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Gregorio Allegri n. 14
00198 – Roma

Qualora lo desiderasse, ciascun interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; quella italiana è contattabile all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

L’informativa completa e quelle relative ad eventuali altri trattamenti sono consultabili nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it/privacy/ dove saranno resi disponibili anche eventuali aggiornamenti.



COMUNICATO UFFICIALE N . 129 – 2024/2025

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C (di seguito solo Corso) che si svolgerà a Novara dal 27/01/2025 al 24/04/2025.

1. Il Settore Tecnico della FIGC indice il Corso sopra indicato e ne affida l'organizzazione all'AIAC. La qualifica di **Allenatore UEFA C** è regolata dall'**art. 24** del **Regolamento** del **Settore Tecnico**.
2. Il Corso è riservato ai residenti delle province di **Novara e Vercelli**, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età minima **18 anni**, compiuti alla data di scadenza della domanda;
 - b) certificazione di **idoneità** alla pratica sportiva **non agonistica** del giuoco del calcio, con **validità fino al termine del Corso**.

Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Potranno essere ammessi anche coloro che, per accertati motivi di lavoro o di studio, hanno il domicilio nelle province di **Novara e Vercelli**. In questo caso dovranno presentare copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'Università o di altro Istituto scolastico. **Non saranno accettate autocertificazioni di domicilio/residenza.**

Il Settore Tecnico può autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani **residenti all'estero**, previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'**AIRE**, in corso di validità.

3. **Non potranno essere ammessi al Corso** i candidati che, nella stagione sportiva 2023/24 e in quella in corso, siano stati squalificati o abbiano patteggiato una squalifica:
 - a) per un periodo superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi;
 - b) per aver svolto mansioni riservate a tecnici di categoria superiore senza la specifica autorizzazione in deroga del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

Inoltre, non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo. In questo caso potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica.

4. Il Corso si svolgerà a **Novara** e avrà una durata complessiva di **132 ore (28 ore in modalità online e 104 ore in presenza)**, secondo il seguente calendario:
- dal 27 gennaio al 1° febbraio;
 - dal 10 al 15 febbraio;
 - dal 24 febbraio al 1° marzo;
 - dal 10 al 15 marzo;
 - dal 24 al 29 marzo;
 - dal 7 al 12 aprile.

Gli esami si terranno dal 22 al 24 aprile 2025.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì (dalle 18:00 alle 20:00 e dalle 20:30 alle 22:30) e il sabato (dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 11:00 alle 13:00), con l'obbligo di frequenza. Le lezioni in modalità online si svolgeranno nell'arco di due settimane nel periodo compreso tra la terza e la quinta settimana, nelle stesse fasce orarie. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

Sarà cura dell'AIAC fornire il protocollo previsto per le lezioni online. **Non sarà consentito seguire le lezioni "in movimento" e/o con telecamera "spenta". La violazione di tali norme sarà considerata a tutti gli effetti assenza.**

5. Il Settore Tecnico potrà autorizzare fino ad un **massimo di 14 ore di assenza**, oltre le quali le ore andranno recuperate in un successivo Corso, al termine del quale potrà essere svolto l'esame. Qualora il numero di ore di **assenza** fosse **superiore a 40 ore** il corsista sarà **escluso** dal Corso.
6. Il numero degli **ammessi** al Corso è stabilito in un massimo di **44 allievi** provenienti dalle graduatorie oltre ad eventuali sovrannumero. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di **annullare** il Corso se il **numero** degli allievi partecipanti risulterà **inferiore a 30**.
7. Saranno formate due graduatorie: la **graduatoria A**, stilata per titoli tenendo conto delle attività di cui all'allegato A e la **graduatoria B**, riservata a quanti presenti nelle liste di censimento (dirigente-allenatore) degli ultimi tre anni fornite dai Comitati Regionali della FIGC. La graduatoria B sarà stilata secondo i seguenti criteri di priorità:
- a) tesseramento nelle ultime tre stagioni sportive (2021/22, 2022/23 e 2023/24);
 - b) tesseramento per due stagioni sportive negli ultimi tre anni nella stessa società;
 - c) tesseramento per due stagioni sportive negli ultimi tre anni in società diverse.
- Come ulteriori discriminanti saranno valutati nell'ordine:
- d) laurea;
 - e) corso CONI-FIGC;
 - f) corso Grassroots Level E;
 - g) maggior età anagrafica.

Gli allievi provenienti da quest'ultima graduatoria potranno partecipare a un Corso Licenza D solo dopo due stagioni sportive dal conseguimento del titolo UEFA C.

Saranno ammessi a un test d'ingresso i primi 22 della graduatoria A (a parità di punteggio costituisce titolo preferenziale la maggiore età), i primi 38 della graduatoria B e le migliori 8 candidate.

Il **test d'ingresso** consisterà in una prova pratica di tecnica calcistica e in un colloquio condotto da tecnici delegati dal Settore Tecnico, che stabiliranno l'idoneità o meno all'ammissione al Corso. L'idoneità conseguita sarà ritenuta valida per un eventuale Corso successivo.

Saranno **ammessi** al Corso i primi 15 candidati idonei della graduatoria A, i primi 25 candidati idonei della graduatoria B e le migliori 4 candidate idonee.

Qualora non venisse raggiunto il numero di 25 candidati idonei dalla graduatoria B, l'elenco degli ammessi sarà integrato con candidati provenienti dalla graduatoria A e viceversa. Ad ulteriore integrazione saranno prese in considerazione eventuali altre candidate idonee e, previo test d'ingresso da svolgersi in un secondo momento, anche coloro che sono in graduatoria (alternativamente graduatoria B e graduatoria A), ma non ammessi al primo test d'ingresso.

8. Potranno essere ammessi al Corso, in **sovrannumero**:

- a) un candidato, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, indicato dalla FIGC;
- b) un candidato, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, indicato dal Presidente del Comitato Regionale della LND a cui sia stato deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative giovanili per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate;
- c) candidati con disabilità motoria. Dopo aver presentato domanda sul portale www.mycorsi.it dovranno inviare la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari, entro la data di scadenza della domanda, per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico FIGC (sezionemedica.cov@figc.it), allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (certificato di invalidità e/o L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica. Per la natura stessa dello specifico ruolo e per l'organizzazione del Corso stesso non saranno esaminate disabilità di tipo sensoriale o intellettivo;
- d) calciatori che abbiano partecipato a una fase finale dei Campionati d'Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A;
- e) i responsabili delle prime squadre partecipanti al campionato di Eccellenza, con qualifica Licenza D, che abbiano ottenuto la promozione in Serie D nella stagione sportiva 2023/24;
- f) allievi che provengono da Corsi precedenti non completati per aver svolto assenze superiori alle 14 ore e inferiori alle 40;
- g) allievi con cittadinanza estera presentati alla FIGC dalla federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere che siano stati abilitati Allenatori UEFA C saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico. Sarà verificata tramite colloquio la **conoscenza della lingua italiana**.

9. La domanda di ammissione dovrà essere compilata sul sito www.mycorsi.it entro il **09/01/2025**. **Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza.** I partecipanti al Corso non potranno frequentare, nello stesso periodo, un altro Corso organizzato dal Settore Tecnico.
10. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale verifica della validità formale delle relative dichiarazioni, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
 - a) il Presidente dell'AIAC o un suo delegato;
 - b) un delegato del Settore Tecnico della FIGC;
 - c) il Coordinatore del SGS o un suo delegato.
11. La graduatoria completa degli allievi sarà pubblicata sul sito www.mycorsi.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate per e-mail a corsiabilitazione@assoallenatori.it entro e non oltre tre giorni dalla data della pubblicazione.
12. **Per ogni informazione inerente alle graduatorie e agli aspetti logistici e organizzativi del Corso contattare l'ufficio AIAC all'indirizzo e-mail corsiabilitazione@assoallenatori.it.**
13. Il programma delle lezioni, che potrà prevedere trasferte di studio, sarà comunicato per tempo agli ammessi al Corso che si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico.
14. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria. La rinuncia dovrà essere comunicata attraverso il proprio profilo sul sito www.mycorsi.it.
15. I partecipanti al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **722,00 €**, comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 30,00 €.
16. Il Corso per l'abilitazione a UEFA C si concluderà con un **esame finale**. Per il conseguimento della Licenza sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie d'esame. In caso di insufficienza in una o due materie, la Commissione composta dai docenti di tutte le materie d'esame potrà decidere di far sostenere un esame di riparazione in alternativa alla bocciatura.
17. **L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso.** Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e **la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.** Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi.

Publicato in Firenze, 14/11/2024

Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini

ALLEGATO A

La graduatoria A sarà stilata sulla base dei seguenti requisiti:

- a) attività di calciatore / calciatrice;
- b) attività di allenatore;
- c) attività di arbitro;
- d) qualifiche;
- e) titoli di studio.

a) ATTIVITÀ DI CALCIATORE / CALCIATRICE

Il punteggio, calcolato per stagione sportiva, verrà assegnato solo con una presenza in almeno una gara di campionato (autocertificata). Nel caso in cui il calciatore abbia militato in più di una società nel corso della stessa stagione, i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso Federazione estera sarà valutata dalla Commissione.

pt.	
4.00	· Serie A
3.00	· Serie B
2.50	· Serie C / Lega Pro / I Divisione
2.00	· Serie C2 / II Divisione · Primavera / Primavera 1 / Primavera 2
1.50	· Serie A femminile · Serie D / Interregionale / CND
1.00	· Primavera 3 / Primavera 4 / Berretti · Eccellenza
0.70	· Promozione · Serie A2 femminile / B femminile
0.50	· Prima Categoria · Serie C femminile
0.30	· Seconda Categoria · Serie D / Eccellenza femminile / Promozione femminile
0.10	· Terza Categoria
Per ogni gara Ufficiale Internazionale disputata in:	
0.50	· Nazionale A
0.30	· Nazionale U23, Nazionale U21, Nazionale Olimpica e Nazionale A femminile
0.20	· Nazionali Giovanili maschili e femminili · Rappresentativa Serie B / Serie C / Serie D · Nazionale U23 femminile

b) ATTIVITÀ DI ALLENATORE / ALLENATRICE

Il punteggio relativo all'attività svolta in ciascuna stagione sportiva sarà attribuito solo in caso di tesseramento e, negli specifici casi di deroga/autorizzazione, previa presentazione della relativa documentazione.

pt.	
3.00	· Responsabile Prima Squadra Eccellenza
2.00	· Responsabile Prima Squadra Promozione
1.00	· Responsabile Prima Squadra Prima Categoria · Responsabile Juniores Nazionale U19 · Responsabile Prima Squadra Serie C femminile
0.70	· Responsabile Prima Squadra Seconda Categoria · Responsabile Juniores Regionale U19 · Responsabile Prima Squadra D / Eccellenza / Promozione femminile
0.50	· Responsabile Prima Squadra Terza Categoria · Responsabile Juniores Provinciale U19
1.50	· Allenatore in Seconda Eccellenza
1.00	· Allenatore in Seconda Promozione
0.50	· Allenatore in Seconda Prima Categoria · Allenatore in Seconda Juniores Nazionale U19 · Allenatore in Seconda Serie C femminile
0.35	· Allenatore in Seconda Seconda Categoria · Allenatore in Seconda Juniores Regionale U19 · Allenatore in Seconda Serie D / Eccellenza / Promozione femminile
0.25	· Allenatore in Seconda Terza Categoria · Allenatore in Seconda Juniores Provinciale U19
0.75	· Collaboratore Eccellenza
0.50	· Collaboratore Promozione
0.25	· Collaboratore Prima Categoria · Collaboratore Juniores Nazionale U19 · Collaboratore Serie C femminile
0.10	· Collaboratore Seconda Categoria · Collaboratore Juniores Regionale U19 · Collaboratore Serie D / Eccellenza / Promozione femminile
0.10	· Collaboratore Terza Categoria · Collaboratore Juniores Provinciale U19

c) ATTIVITÀ DI ARBITRO

Riconosciuta solo con certificazione AIA per attività di almeno tre anni.

pt.	
1.00	· Arbitraggio

d) QUALIFICHE

Le qualifiche saranno riconosciute solo se in corso di validità e se si è in regola con la quota di iscrizione all'Albo.

pt.		vedi nota
5.00	· Terza Categoria	*
4.00	· Licenza D	
3.00	· Dilettante	
2.00	· Osservatore calcistico / Match Analyst (per i Corsi svolti presso il Settore Tecnico)	
2.00	· Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 2002/03) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	**
1.00	· Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 1999/00 alla stagione 2001/02) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	
5.00	· Istruttore di Giovani Calciatori (abilitati fino alla stagione 1997/98)	***
2.50	· Istruttore di Calcio (stagione 2014/15)	
1.50	· Calcio a Cinque – Licenza A	****
1.00	· Calcio a Cinque / UEFA Futsal B	
3.00	· Preparatore Atletico	*****
1.00	· Preparatore Atletico Settore Giovanile	
2.00	· UEFA GK A / Portieri	*****
1.00	· UEFA GK B	
0.50	· Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile	
0.50	· Paralimpico e Beach Soccer – Licenza A / Licenza B	

Nota: i punteggi con lo stesso numero di asterischi non sono cumulabili tra loro.

e) TITOLI DI STUDIO

Per i titoli acquisiti all'estero allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR). **Il punteggio sarà assegnato solo in presenza del Diploma o certificato di Laurea che dovrà essere caricato sul portale www.mycorsi.it.**

pt.	
7.00	· Lauree magistrali in: · Scienze Motorie · Materie Psicopedagogiche
6.00	· Laurea triennale in Scienze Motorie (indirizzo calcio)
5.00	· Lauree triennali in: · Scienze Motorie · Materie Psicopedagogiche
5.00	· Diploma ISEF
4.00	· Laurea magistrale (altre Facoltà)
3.00	· Laurea triennale (altre Facoltà)
1.00	· Diploma di scuola media superiore

Nota: sono cumulabili le lauree di Facoltà diverse.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE n. 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 (nel prosieguo “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o “RGPD”), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.

- 1. Finalità del trattamento** - FIGC tratta i dati personali degli interessati ai fini della partecipazione degli stessi ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico e per le finalità necessarie a svolgere le attività sue proprie, per le quali si rinvia alle altre specifiche informative, e, quindi, per perseguire i legittimi interessi derivanti dal suo ruolo di istituzione di riferimento per l’organizzazione e l’amministrazione del giuoco del calcio in Italia, nonché della sua promozione. Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC dei compiti istituzionali ad essa demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti all’organizzazione e alla gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere. FIGC tratta i dati personali anche per adempiere ad obblighi di legge e per svolgere attività di interesse pubblico.
- 2. Modalità del trattamento** - FIGC raccoglie e tratta i dati personali spontaneamente comunicati, all’atto del tesseramento o della richiesta di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico, direttamente dagli interessati o per loro conto da parte di genitori, agenti, società o leghe, nonché qualsiasi altro dato o informazione comunicati dagli interessati successivamente. Il trattamento può essere svolto sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è previsto che il titolare si avvalga di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi della normativa applicabile.
- 3. Natura del conferimento dei Dati** - Il conferimento dei Dati è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1 e ha ad oggetto un trattamento necessario sia per dare seguito ad una richiesta dell’interessato finalizzata ad instaurare un rapporto con FIGC sia per il perseguimento dei legittimi interessi istituzionali e statuari della Federazione. Questo significa che FIGC potrà porre in essere operazioni di trattamento anche senza il consenso esplicito dell’interessato, purché per motivi attinenti alle finalità indicate.
- 4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere** - Il mancato conferimento dei Dati renderà impossibile per l’interessato la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico.
- 5. Comunicazione dei Dati** - I Dati potranno essere conosciuti dagli addetti al Settore Tecnico di FIGC. I Dati potranno essere condivisi, per il perseguimento delle finalità descritte, tra i competenti uffici della Federazione (inclusi quelli delle sue componenti) e anche con diversi soggetti terzi all’uopo nominati responsabili del trattamento, siano essi fornitori di beni o servizi o partner commerciali della Federazione. I Dati potranno dover essere comunicati alle società sportive, sia per motivi di tesseramento che di disciplina, alle leghe, alle sezioni, agli organizzatori delle gare, al CONI, come anche ad enti internazionali come altre federazioni, UEFA, FIFA, CIO, WADA. Tutti questi soggetti tratteranno i dati personali ricevuti quali titolari di autonomi trattamenti. I Dati saranno comunicati agli organi di giustizia sportiva, nazionale e internazionale. Inoltre si ricorda che FIGC è tenuta a comunicare i dati personali trattati alle autorità, quando è così richiesto ai sensi di legge.
- 6. Diffusione dei Dati** - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC, e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
- 7. Trasferimento dei Dati all’estero** - Nel caso in cui i dati personali debbano essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), se non è stato raccolto un preventivo ed esplicito consenso dell’interessato, FIGC assicura che l’eventuale trasferimento avverrà in virtù di clausole contrattuali standard ovvero di norme vincolanti d’impresa o di un idoneo codice di condotta. I riferimenti del meccanismo applicabile al caso specifico saranno comunicati in risposta ad eventuali richieste. Le comunicazioni dei dati personali a UEFA e FIFA avvengono sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione dell’Unione Europea.
- 8. Diritti dell’interessato** - Ciascun interessato ha il diritto di richiedere a FIGC di accedere ai propri dati personali, di rettificarli, cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti. Per contattare il titolare del trattamento è possibile inviare un’email all’indirizzo privacy@figc.it.
Inoltre, a norma del RGPD, FIGC ha designato un responsabile della protezione dei dati, che può essere contattato:

via email all’indirizzo protezionedati@figc.it

o inviando una raccomandata A/R a:

Responsabile della protezione dei dati
c/o Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Gregorio Allegri n. 14
00198 – Roma

Qualora lo desiderasse, ciascun interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; quella italiana è contattabile all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

L’informativa completa e quelle relative ad eventuali altri trattamenti sono consultabili nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it/privacy/ dove saranno resi disponibili anche eventuali aggiornamenti.



Roma, 15 novembre 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 30

**Oggetto: D. L. n. 167 del 14 novembre 2024 – Proroga concordato preventivo biennale -
Modifiche alla disciplina del Bonus Natale di 100 euro ai lavoratori dipendenti –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 44-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 44 – 2024

Oggetto: D. L. n. 167 del 14 novembre 2024 – Proroga concordato preventivo biennale - Modifiche alla disciplina del Bonus Natale di 100 euro ai lavoratori dipendenti –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 167 dello stesso 14 novembre, recante una proroga al 12 dicembre 2024 per aderire al concordato preventivo biennale e modifiche alla norma recata dall'art. 2-bis, del D. L. n. 113 del 9 agosto 2024, introdotto con la Legge di conversione n. 143, del 7 ottobre 2024.

L'art. 1 del D. L. n. 167 riapre i termini di adesione al concordato preventivo biennale, già scaduti con il 31 ottobre 2024, fino al 12 dicembre 2024.

Della proroga possono beneficiarne i soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale – cpb -.

L'accesso alla proroga è vincolato alla presentazione di una dichiarazione integrativa.

L'adesione entro il 12 dicembre 2024 **non** è consentita, però, nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minor imponibile e, comunque, un minor debito d'imposta ovvero un maggior credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre 2024.

Si tratta, quindi, di una blindatura della dichiarazione già prodotta, fermo restando che la proroga è riservata ai soli soggetti concordatari biennali ISA con esclusione, quindi, dei soggetti forfettari e con esclusione dei soggetti che hanno presentato una dichiarazione tardiva nei 90 giorni dalla scadenza del 31 ottobre 2024.

L'art. 2 del D. L. n. 167, reca modifica alla normativa che ha introdotto la corresponsione ai lavoratori dipendenti che fruiscono di un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro, di un bonus, inserito nella 13^a mensilità, di 100,00 euro.

La precedente normativa prevedeva che il lavoratore dovesse avere a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed almeno un figlio anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto o adottivo o affidato, oppure un solo figlio in caso di famiglia monogenitoriale.

La modifica apportata **elimina la condizione della presenza del coniuge**, per cui una delle condizioni per fruire del beneficio è quella che il lavoratore abbia, a prescindere dall'esistenza o meno di un coniuge, "almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottato o affiliato o affidato".

E' stato poi aggiunto dopo il comma 2, dell'art. 2-bis, del D. L. n. 113, del 9 agosto 2024, il comma 2-bis così formulato: "L'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge non legalmente ed effettivamente separato o convivente, sia beneficiario della stessa indennità". Viene di fatto introdotta una incumulabilità dell'indennità all'interno dello stesso nucleo familiare, a prescindere dalla sua composizione.

Infine, è stato modificato il comma 4 dell'art. 2-bis del D. L. n. 113, che prevedeva che "i sostituti d'imposta riconoscono l'indennità..... su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del **coniuge** e dei figli...". La modifica riguarda l'obbligo dell'indicazione "del codice fiscale del coniuge **o del convivente** e dei figli".

L'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore ed è rapportata al periodo di lavoro.



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA 47

Stagione Sportiva 2024 – 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 67 SGS del 07/11/2024

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

a seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 10 Luglio 2024 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui sono coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria:

ABRUZZO

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti Misti (2012/2013)		
DI CLEMENTE MAILA	06/11/2011	ASD ASTRA
CALDAROZZI VANESSA	09/06/2011	ASD VALLE PELIGNA
CONSALVO VIOLA	23/03/2011	ASD VALLE PELIGNA
PEZZULLO GIULIA	05/11/2011	ASD VALLE PELIGNA

CALABRIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Pulcini Misti (2014/2015)		
DE SIMONE GIUSY FATIMA	30/04/2013	ASD SPORTING CLUB CORIGLIANO
STRAFACE ANNALISA	19/02/2013	ASD SPORTING CLUB CORIGLIANO

CAMPANIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Under 15 (2010/2011)		
CAPPIELLO LUCREZIA	01/04/2008	ASD POLISPORTIVA CALITRI
FASULO GIADA	13/10/2009	ASD VIS MEDITERRANEA SOCCER
Pulcini Misti (2014/2015)		
CIARDIELLO PAOLA	20/12/2013	BENEVENTO CALCIO SRL
COLELLA MARGHERITA	06/06/2013	BENEVENTO CALCIO SRL

EMILIA ROMAGNA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Pulcini 2°Anno (2014)		
SENA MELISSA	27/02/2013	CS S.AGOSTINO ASD

LAZIO

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Under 15 (2010/2011)			
SILVESTRI	ALEXANDRA	20/05/2008	ASD PIAZZA TEVERE
Under 14 (2011)			
GRECO	LUCREZIA MARIA	15/05/2009	SSD ROMA CALCIO FEMMINILE SRL
Esordienti Misti (2012/2013)			
D'AMBROSIO	GINEVRA	02/02/2010	ASD ROMARIA
RAPAGNANI	LILLY	07/10/2010	ASD ROMARIA
BONDINI	ANITA	04/11/2011	ASD ROMARIA
COCCHI	ANNA CLAUDIA	05/05/2011	ASD ROMARIA
HEERE	EMMALYN	02/09/2011	ASD ROMARIA
MARCU	MARIA CHIARA	22/06/2011	ASD ROMARIA
PERNELLA	MARIA	15/03/2011	ASD ROMARIA
ROCCHI	RACHELE	24/07/2011	ASD ROMARIA
SCARICI	JASMINE	22/03/2011	ASD ROMARIA
Esordienti 1°Anno (2013)			
CAPPELLI	DILETTA	25/01/2012	ASD SS ROMULEA
ZAMBONINI	ELENA	29/03/2012	ASD SS ROMULEA
Esordienti 2°Anno (2012)			
IASENZIO	GAIA	12/03/2010	SSD ROMA CALCIO FEMMINILE SRL
DI GENNARO	AURORA	13/06/2011	SSD ROMA CALCIO FEMMINILE SRL
RICCIO	ELEONORA	13/08/2011	SSD ROMA CALCIO FEMMINILE SRL

Pulcini 1°Anno (2015)

ALTOBELLI	GLORIA	30/04/2014	ASD SS ROMULEA
MAROCCO	GEMMA	28/08/2014	ASD SORA WOMEN
MUSILLI	ANGELA PIA	31/05/2014	ASD SORA WOMEN
PALLADINO	GIORGIA	20/05/2014	ASD SORA WOMEN
PETICCA	ALICE	21/07/2014	ASD SORA WOMEN
PISANI	DESIREE	05/06/2014	ASD SORA WOMEN

Pulcini 2°Anno (2014)

MARTINO	LUDOVICA	05/01/2013	FAG GIANNINI SSD ARL
---------	----------	------------	----------------------

Primi Calci (2016)

ASCIONE	ANNALaura	07/08/2015	ASD SORA WOMEN
---------	-----------	------------	----------------

PIEMONTE VAL D'AOSTA

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti Misti (2012/2013)			
JORCHE	BASMA	09/01/2010	FCD COSSATESE
Pulcini 1°Anno (2015)			
UZZOLO	CATERINA	29/07/2014	ASD CUMIANA SPORT
GIORDANO	ANNA	20/06/2014	ASD FOOTBALL CLUB VIGNONE
Pulcini 2°Anno (2014)			
MORRONE	ERIKA	13/06/2013	ASD RIVER PLAINE
ZERILLO	AURORA	08/02/2013	ASD ACADEMY PRO VERCELLI

SICILIA

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Under 15 (2010/2011)			
ROTARIU	IASMINA ANDREEA	28/11/2008	ASD ATLETICO RADDUSA
Esordienti 1°Anno (2013)			
CUCCHIARA	GIULIA	04/10/2012	ASD ATLETICO SIRACUSA

Esordienti 2°Anno (2012)

BOLOGNA	CAROLA	17/08/2011	ASD ATLETICO SIRACUSA
---------	--------	------------	-----------------------

Pulcini 2°Anno (2014)

CATALANO	SOPHIE	08/01/2013	ASD RENZO LO PICCOLO TERRASINI
MAZZOLA	ISABELLE	19/05/2013	ASD RENZO LO PICCOLO TERRASINI

VENETO**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Esordienti Misti (2012/2013)**

CONCATO	SILVIA	07/06/2010	SSD ARL THIENE 1908
LOTTI	SOPHIA	07/12/2010	SSD ARL THIENE 1908
SAMPERI	ISOTTA SOFIA	08/05/2010	SSD ARL THIENE 1908
MONTAGNA	SVEVA	04/03/2011	SSD ARL THIENE 1908
RIGO	AURORA	22/05/2011	SSD ARL THIENE 1908
STAN	DUNIA	04/07/2011	SSD ARL THIENE 1908
DE LUCA	GIULIA	05/08/2011	USD CADORE
MORETTO PASERI	MARIA VICTORIA	26/01/2011	ACD GAMBELLARA 1980

Pulcini Misti (2014/2015)

ATTA	BASMA	20/11/2012	SSD ARL THIENE 1908
BERNARDELLE	MAEL	29/02/2012	SSD ARL THIENE 1908
BISOGNIN	NATALIA	23/12/2012	SSD ARL THIENE 1908
KHALFI	DOAE	29/12/2012	SSD ARL THIENE 1908
TERZO	ASIA	25/09/2012	SSD ARL THIENE 1908
VEHAPI	BELINDA	07/06/2013	SSD ARL THIENE 1908
GANDOLFI	VITTORIA	27/02/2013	ASD CITTÀ DI CAORLE - LA SALUTE

Pulcini 2°Anno (2014)

RUGGIERO	STEFANIA	24/03/2013	US SAN MARCO
----------	----------	------------	--------------

Primi Calci (2016)

CANTON	EMILY	12/01/2015	SSD ARL THIENE 1908
CANTON	GRACE	12/01/2015	SSD ARL THIENE 1908
SAMPERI	ADA LISA	26/01/2015	SSD ARL THIENE 1908
TRINCANATO	NIVES	16/06/2015	SSD ARL THIENE 1908

PUBBLICATO IN ROMA IL 07 NOVEMBRE 2024**IL SEGRETARIO*****Vito Di Gioia*****IL PRESIDENTE*****Vito Tisci***



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA 47

Stagione Sportiva 2024 – 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 68 SGS del 14/11/2024

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

a seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 10 Luglio 2024 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui sono coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria:

ABRUZZO

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Pulcini Misti (2014/2015)		
GALLO SOFIA	21/09/2013	SSD VIRTUS ANXANUM SRL

CALABRIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti Misti (2012/2013)		
OLIVA FRANCESCA	27/06/2011	ASD SAN PAOLO 1998
Pulcini Misti (2014/2015)		
CALCAGNO NICOLE	09/10/2013	ASD SAN PAOLO 1998
FRUSTACI EVELYN	30/12/2013	ASD PROMOSPORT TAVERNA
BENVENUTO SARAH	07/10/2013	FCD GUARDAVALLE SOCCER CLUB
USALJ GIOIA FILOMENA	12/02/2013	FCD GUARDAVALLE SOCCER CLUB

CAMPANIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Under 15 (2010/2011)		
ANZELMO MARIAPIA	21/09/2009	ASD VIS MEDITERRANEA SOCCER
CIRINO ANNA	11/10/2009	ASD VIS MEDITERRANEA SOCCER
SPINIELLO SARA	02/03/2009	ASD VIS MEDITERRANEA SOCCER
ASCIONE ANGELA	01/12/2009	ASD ACADEMY PRO CALCIO DONNE
MONFREGOLA VERONICA	13/07/2009	ASD ACADEMY PRO CALCIO DONNE

FRIULI VENEZIA GIULIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti 1°Anno (2013)		
BRANDES MARTINA	26/09/2012	ASD UP COMUNALE TAVAGNACCO
PREKPALAJ NOEMI	18/07/2012	ASD UP COMUNALE TAVAGNACCO

ARAMINI	ALESSIA	22/05/2013	ASD SAMPIERDARENESE
PAPINI	NICOLE	09/12/2013	ASD SAMPIERDARENESE

LOMBARDIA

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Under 14 (2011)			
PORTESI	VALENTINA	27/08/2008	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ROSA	LINDA	10/04/2008	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ZUCCHI	CHIARA	02/03/2008	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ARCHETTI	IRENE	03/01/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
BRUNETTI	AURORA	18/11/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
CORBI	CHIARA	03/07/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
CRSCINI	LUCIA	31/03/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
DONINI	ELISA	20/04/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
GOBBI	BENEDETTA	20/04/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
GOTTI	SOFIA	29/12/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
LOMBARDO	AMBRA	05/08/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MIGLIORATI	LINDA	05/07/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MONTANARI	GIORGIA	14/11/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PADERNO	AGATA	09/06/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PALETTI	ANNACHIARA	25/12/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PINTOSSÌ	VIOLA	04/01/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PIPPA	CAROL	22/01/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
RASULO	FRANCESCA	02/01/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ROSSI	MICHELLE	20/04/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
TEDOLDI	STELLA	16/01/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
BACIS	ANNA	26/04/2010	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
BERTENGGI	SOFIA	20/03/2010	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
CUEL	GINEVRA	25/11/2010	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD

Esordienti 1°Anno (2013)

CIRELLI	CAMILLA	03/07/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
CODATO	VIOLA	25/07/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
KUKA	MATILDE	23/04/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MASSARO	SOFIA CLAUDIA	05/07/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MELZANI	VIOLA	24/10/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ORIZIO	CLOTILDE	13/08/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PIOVANELLI	SOFIA	21/08/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PRETI	MARTINA	30/01/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
RIZZI	ANNA	26/04/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
TRAININI	ALESSIA	30/10/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
VOLPI	VIOLA	24/03/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ZANINI	ANGELA	29/10/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD

Esordienti 2°Anno (2012)

DAY	VIOLET GRACE	20/01/2010	SSD ARL OROBICA CALCIO BERGAMO
MAZIANE	MALAK	13/01/2010	SSD ARL OROBICA CALCIO BERGAMO

Pulcini Misti (2014/2015)

BRUSADELLI	ALICE	08/08/2013	ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SRL
------------	-------	------------	--------------------------------

Pulcini 1°Anno (2015)

CASERMIERI	GIORGIA	01/11/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
CASTELLANI IURAC	ANDREA EVELINA	10/06/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
CORNACCHIA	AGATA	08/05/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
GIUSTACCHINI RIBEI	GLORIA	14/02/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MADAFARRO	BEATRICE	10/09/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MALAGNI	VIOLA	28/05/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MARCHINA	GIORGIA	15/03/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
OLIVARI	BEATRICE	05/07/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PENOCCHIO	SARA	11/08/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PICCO	MIRIAM	16/05/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
RADICI	CAMILLA	20/08/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
RIBERA	EMMA	06/07/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
STEGARESCU	GIULIA	28/10/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
TERILLI	ANDREA	06/02/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
VENTURI	EMMA SOPHIE	30/07/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ZANETTI	ANGELICA	18/01/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD

Pulcini 2°Anno (2014)

CIGALA	LIVIA PIERA AGAPE	09/04/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ABBA LEGNAZZI	CLEMENTINA	29/04/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ABBATE	ANITA	06/11/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
AVEROLDI	CRISTINA	11/12/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
BETTONI	AURORA	06/12/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
BONOMETTI	ALESSIA	01/10/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
BUFFONI	CECILIA	12/08/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
CRISTIG	AMELIA MARIA	25/10/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
DI STANIO	LISA	20/06/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MESA	IRENE	03/12/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MICHELINI	CLOE	28/10/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MURGIA GATTI	ZOE	05/12/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
NEAGU	ALESSIA ISABELLA	29/07/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PARRINO	MARGHERITA	09/03/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PERINI	GRETA	27/08/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PIZZURRO	CLARA	17/10/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
RENZI	SOFIA	19/06/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ROSSETTI	FEDERICA	17/10/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
TABONI	ALICE	21/04/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
VASSALLI	FRANCESCA	22/03/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
DALLERA	SOFIA	18/10/2013	ASD PRO FERRERA

Primi Calci (2016)

ATTA	HAMSA YOUSRI	08/07/2015	ASD PRO FERRERA
GIUSTACCHINI	SILVIA	15/09/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MONTANARI	FRANCESCA	29/07/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
QUATTROCCHI	ASIA	11/02/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
RECCHIA	NINA	26/02/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
RODONDI	GIULIA	14/03/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
SOKOLI	SARAH	05/09/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
SPANO	GIORGIA	13/02/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
VELARDI	NICOLE	16/11/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD

PIEMONTE VAL D'AOSTA**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Esordienti Misti (2012/2013)**

CATTANEO	AURORA	16/11/2010	ASD UNION NOVARA
KOSAR	ZEYNEPNUR	06/07/2010	USD VARZESE
KHIRAT	IBTISSAM	19/04/2011	GSD AURORA

Pulcini Misti (2014/2015)

FROLDI	LUCIA	23/01/2013	ASD BOYS E GIRLS CALCIO
OLIVERI	SOFIA	01/01/2013	ASD BOYS E GIRLS CALCIO
PASTORINO CRISTIAN	GAIA	14/09/2013	ASD BOYS E GIRLS CALCIO
CIAMPARINI	SOFIA	28/12/2013	USD VARZESE
SCARPACE	VIOLA	14/11/2013	USD VARZESE

PUGLIA**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Under 15 (2010/2011)**

CONTE	MARILA	29/11/2009	ASD SPORTIVAMENTE AMICI
-------	--------	------------	-------------------------

SARDEGNA**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Esordienti Misti (2012/2013)**

BELLU	ANITA	28/12/2010	ASD WOMEN TORRES CALCIO
CUCCARU	MARIA	20/08/2010	ASD WOMEN TORRES CALCIO
IDILI	ELEONORA	22/01/2010	ASD WOMEN TORRES CALCIO
MOCCI	ANITA	30/10/2010	ASD WOMEN TORRES CALCIO
MASIA	LAURA	27/03/2011	ASD WOMEN TORRES CALCIO
GANADU	SARA MARIA	14/05/2011	ASD WOMEN TORRES CALCIO
GRANDI	NICOL	24/01/2011	ASD WOMEN TORRES CALCIO
PIRAS	MELISSA	13/09/2011	ASD WOMEN TORRES CALCIO
SANNA	RAFFAELA	23/07/2011	ASD WOMEN TORRES CALCIO
SOLINAS	SIRYA	16/08/2011	ASD WOMEN TORRES CALCIO

Pulcini Misti (2014/2015)

CAMPUS	MARIA AURORA	05/10/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
CURRELI	GIADA	22/01/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
IDINI	REBECCA	26/04/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
YOUNGOU	AMINA	29/06/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
LONGOBARDI	FRANCESCA	17/05/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
LUBINU	BEATRICE	20/07/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
MASALA	MARIA TERESA	14/09/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
MURA	KAROL	07/12/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
PINNA	MAIA GRETA	21/11/2013	ASD WOMEN TORRES CALCIO
CONCAS	MARTA	21/01/2013	ASD POLISPORTIVA ISILI 1968
PISU	EMMA MARIA	23/01/2013	ASD GS IGLESIAS CALCIO

Primi Calci (2016)

BARROCCU	LAVINIA LARA	02/07/2015	ASD WOMEN TORRES CALCIO
CACCIOTTO	CHLOE	29/06/2015	ASD WOMEN TORRES CALCIO
MANCA	MARTINA	20/10/2015	TORRES SRL

SICILIA**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Under 15 (2010/2011)**

BERRICHE	BESMA	28/12/2009	ASD SPORTING CASALE
FRIPPA	GIUSY AGATA	04/03/2009	ATLETICO MEGARA 1908 SSD ARL

Esordienti Misti (2012/2013)

GAROFALO	SERENA	15/06/2010	ASD PIANETA CALCIO
----------	--------	------------	--------------------

TOSCANA**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Pulcini Misti (2014/2015)**

LORENZONI	MIA	10/04/2013	ASD SIENA CALCIO FEMMINILE
MARCONI	ALESSIA	28/01/2013	ASD SIENA CALCIO FEMMINILE

UMBRIA**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Esordienti 1°Anno (2013)**

BELLANTI	OLIVIA	18/03/2012	ASD MADONNA DEL LATTE
GALVANI	ALICE	30/08/2012	ASD MADONNA DEL LATTE
MOUDABER	INES	24/01/2012	ASD MADONNA DEL LATTE

Pulcini Misti (2014/2015)

GARREFFA	GIUDITTA	27/09/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
MENICONI	ARIANNA	20/08/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
MOLINARI	MARGHERITA	09/05/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
PAGNOTTINI	LETIZIA	19/03/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
PALOMBI	EMMA	27/10/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
PASTORELLI	GAIA	06/07/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
PERGOLARI	GINEVRA	11/02/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
CESARINI	VIOLA	07/07/2013	SSD NUOVA ALBA ARL
PIVOTTI	MAIA	28/02/2013	SSD NUOVA ALBA ARL

Pulcini 1°Anno (2015)

SCACCETTI	MARIA	16/01/2014	TERNANA WOMEN SSD ARL
-----------	-------	------------	-----------------------

VENETO

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti 2°Anno (2012)			
BELLINASO	CATERINA	17/11/2010	REAL VICENZA SRL
CALARCO	GRETA	02/03/2010	REAL VICENZA SRL
CRACCO	EMMA	21/04/2010	REAL VICENZA SRL
DE BARI	ANITA	12/11/2010	REAL VICENZA SRL
DONADELLO	CAMILLA	04/01/2010	REAL VICENZA SRL
RAMPAZZO	ANNA	20/12/2010	REAL VICENZA SRL
TECCHIO	MARGARETH	22/04/2010	REAL VICENZA SRL
VALZAN	GIULIA	02/01/2010	REAL VICENZA SRL
Pulcini Misti (2014/2015)			
MION	AMBRA	21/03/2013	ASD PRO ATHLETIC
POLATO	NICOLE	27/12/2013	ASD PRO ATHLETIC
Primi Calci (2016)			
FUGA	LETIZIA	27/02/2015	ASD PRO ATHLETIC
BARBONI	CLOE	09/12/2015	ASD ROVIGO WOMEN
SLAVIERO	ALESSIA	20/08/2015	ASD ROVIGO WOMEN
SLAVIERO	SERENA	20/08/2015	ASD ROVIGO WOMEN

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47
Stagione Sportiva 2024 - 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 69/SGS del 15 Novembre 2024

TORNEO U13 FUTSAL ELITE 2024/2025

***Attività Nazionale Giovanile di Calcio a Cinque
Under 13***

SOCIETÀ PARTECIPANTI

di seguito le società partecipanti al torneo nazionale U13 Futsal Elite stagione 2024/2025 secondo quanto previsto dal CU n° 13 SGS del 08/08/2024

Regione	n.	Nome Società
Abruzzo	1	A.S.D. ACADEMY CELANO
Abruzzo	2	ASD FUTSAL CLUB MONTESILVANO
Abruzzo	3	ASD FUCENSE
Abruzzo	4	ASD RIPA TEATINA
Abruzzo	5	ASD ASTRA
Abruzzo	6	SGT SPORT CALCIOA5
Abruzzo	7	CITTA' DI CHIETI
Abruzzo	8	ASD FENICE ACADEMY
Basilicata	9	ASD SPORTING MARCONIA
Basilicata	10	ASD ASSOPOTENZA
Basilicata	11	ASD HELLAS VULTURE
Basilicata	12	ASD LYKOS
Basilicata	13	CITTÀ POTENZA CALCIO A 5
Basilicata	14	ASD INVICTA MATERA
Calabria	15	ASD PANTERE NERE CATANZARO
Calabria	16	POLISPORTIVA REAL COSENZA ETS
Calabria	17	US CATANZARO 1929 SRL
Calabria	18	SEGATO SSD ARL
Calabria	19	SSD KENNEDY J F AQUILE 1965
Calabria	20	ASD VIGOR CATANZARO
Calabria	21	A.S.D.E. COSCARELLO CASTROLIBERO
Calabria	22	A.S.D. COSTA DEL LIONE C5
Campania	23	SSD FELDI EBOLI
Campania	24	PARTHENOPE FUTSAL ASD
Campania	25	ASD DIESSE
Campania	26	ARCI UISP SCAMPPIA ASD
Campania	27	A.S.D. MEMORY GIACOMO CARACCILO
Campania	28	ASD BENEVENTO 5
Campania	29	A.S.D. SPORTING SALA CONSILINA
Campania	30	ASD MARCIANISE FUTSAL ACADEMY
Campania	31	ASD NAPOLI FUTSAL
Emilia-Romagna	32	SPES BORGOTREBBIA SSD ARL
Emilia-Romagna	33	X MARTIRI ASD
Emilia-Romagna	34	ACADEMY TERRE DI CASTELLI
Emilia-Romagna	35	GUASTALLA CALCIO
Emilia-Romagna	36	BALCA POGGESE SSDARL
Emilia-Romagna	37	SANPAIMOLAG
Emilia-Romagna	38	ASD PROGETTO INTESA ALL CAMP

Emilia-Romagna	39	BOLOGNA F.C. 1909
Friuli-Venezia Giulia	40	UDINESE CALCIO
Friuli-Venezia Giulia	41	ASD SPAL CORDOVADO
Friuli-Venezia Giulia	42	A.S.D. SAN LUIGI CALCIO
Friuli-Venezia Giulia	43	ASD POLISPORTIVA OPICINA
Lazio	44	SSD SAMAGOR ARL
Lazio	45	SS ROMULEA A.S.D.
Lazio	46	CIOLI ARICCIA C5
Lazio	47	ASD REAL CIAMPINO ACADEMY
Lazio	48	ASD ECOCITY FUTSAL GENZANO
Lazio	49	HISTORY ROMA 3Z 1983
Lazio	50	A.S.D. ALBANO CALCIO A 5
Lazio	51	A.S.D. SOCIETÀ SPORTIVA LAZIO C5
Lazio	52	SSD REAL FABRICA DI ROMA ARL
Lazio	53	ITALPOL
Lazio	54	ASD SPORTING CLUB MARCONI
Liguria	55	CITTA' GIARDINO MARASSI
Liguria	56	CDM FUTSAL
Lombardia	57	SEMPIONE HALF 1919 SSD SRL
Lombardia	58	ASD CALCIO CANEGRATE
Lombardia	59	VARESINA SPORT C.V. SSDARL
Lombardia	60	ROGOREDO84 ASD
Lombardia	61	ASD MGM 2000
Lombardia	62	POLISPORTIVA LOMBARDIA UNO SRL SD
Lombardia	63	G.S. VILLA S.S.D.R.L.
Lombardia	64	ASD CARUGATE CALCIO
Lombardia	65	CENTRO SCHIAFFINO
Lombardia	66	SSD AUSONIA 1031
Lombardia	67	COMO 1907
Lombardia	68	AURORA SERIATE 1967
Lombardia	69	ATALANTA B.C. SRL
Lombardia	70	GSD AFFORESE
Lombardia	71	ACCADEMIAISOLABERGAMASCA
Lombardia	72	ASD ORCEANA CALCIO
Lombardia	73	USD VISCONTINI
Lombardia	74	FROG MILANO
Lombardia	75	USD BRENO
Lombardia	76	CLUB MILANO SSD
Lombardia	77	SSD TRITIUM CALCIO 1908
Lombardia	78	ACD FROG MILANO
Lombardia	79	MANTOVA CALCIO A 5 SSDRL
Lombardia	80	ENERGY SAVING FUTSAL
Marche	81	ASD RECANATI CALCIO A 5
Marche	82	A.S.D. BULDOG T.N.T. LUCREZIA

Marche	83	SSDARL ITALSERVICE C5
Molise	84	ASD MIRABELLO CALCIO
Molise	85	CLN CUS MOLISE
Molise	86	CHAMINADE CAMPOBASSO A.S.D.
Piemonte	87	ASD SERMIG
Piemonte	88	JUVENTUS FOOTBALL CLUB
Piemonte	89	BORGOSIESIA CALCIO ASD
Piemonte	90	US IVREA CALCIO ASD
Piemonte	91	ELLEDI FC SSD RL
Piemonte	92	SSD L84 SRL
Piemonte	93	A.C.D. LUCENTO TORINO
Piemonte	94	CHISOLA CALCIO
Valle d'Aosta	95	AOSTA CALCIO 511
Puglia	96	ASD REAL CAROVIGNO
Puglia	97	ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
Puglia	98	ASD NEW BISCEGLIE GIRLS
Puglia	99	ASD BULLDOG CAPURSO
Puglia	100	POLISPORTIVA FORTITUDO CASTELLANETA
Puglia	101	A.S.D. FUTSAL FRIENDS GIOVINAZZO
Puglia	102	A.S.D. SPORT SAMMICHELE
Puglia	103	A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB
Puglia	104	A.S.D. SPORTIVAMENTE AMICI
Puglia	105	S.S.D. SPORT FIVE A R.L.
Puglia	106	A.P.D. SAMMICHELE 1992
Puglia	107	ESPERIA MONOPOLI S.S.D.
Sardegna	108	TORRES 1903
Sardegna	109	ASD CALCIO TORTOLÌ
Sardegna	110	ASD CS GIGI RIVA
Sardegna	111	ASD C'È CHI CIAK
Sardegna	112	POLIS. ASD QUARTU CALCIO A 5
Sardegna	113	ASD BRUNO SELLERI CITTÀ DI OLBIA
Sardegna	114	ASD PURI E FORTI
Sardegna	115	US ORISTANESE
Sardegna	116	ASD CUS SASSARI
Sardegna	117	A.S.D. MONASTIR 1983
Sicilia	118	USD LA MERIDIANA
Sicilia	119	ASD TEAM CALCIO
Sicilia	120	FORTITUDO BAGHERIA
Sicilia	121	BUON PASTORE
Sicilia	122	A.S.D. MARSALA FUTSAL 2012
Sicilia	123	ASD PALERMO CALCIO A5
Sicilia	124	MESSINA FUTSAL
Sicilia	125	FCD BELICE SPORT
Sicilia	126	ASD CITTA DI TRAPANI CALCIO

Sicilia	127	SSD FAIRPLAY MESSINA
Sicilia	128	SSD SCICLI BRUFFALORI A.R.L.
Sicilia	129	ASD ISPICA FOOTBALL CLUB
Sicilia	130	ACSSD JSL JUNIOR SPORT LAB
Sicilia	131	RENZO LO PICCOLO TERRASINI
Sicilia	132	S.S.D. ACADEMY PALERMO CALCIO SRL
Sicilia	133	ASD PGS VILLAUREA
Sicilia	134	A.S.D.VIAGRANDE C/5
Sicilia	135	SSD META CATANIA C5
Sicilia	136	ASD VIVI DON BOSCO
Sicilia	137	A.S.D. ACCADEMIA TRAPANI
Sicilia	138	ASD NUOVA IGEA VIRTUS 963015
Toscana	139	TAU CALCIO ALTOPASCIO SSD A RL
Toscana	140	A.S.D. PRATO CALCIO A 5
Toscana	141	MIDLAND GLOBAL SPORT
Umbria	142	ASD FUTSAL TERNANA
Umbria	143	ASD DUCATO SPOLETO
Veneto	144	A.S.D. POLISPORTIVA BISSUOLA
Veneto	145	A.S.D. MARCA FUTSAL MONTEBELLUNA
Veneto	146	ASD ANTENORE SPORT PADOVA
Veneto	147	A.S.D. ALTOVICENTINO FUTSAL - MATR. 913119
Veneto	148	LIVENTINAOPITERGINA NEXTG
Veneto	149	PETRARCA CALCIO A CINQUE SRL SSD
Veneto	150	MESTREFENICE C5 S.S.D. A R.L.
Veneto	151	ASD FUTSAL CORNEDO

Pubblicato in Roma il 15/11/2024

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci